



Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 4 DEL 29/01/2018

Oggetto:

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA, PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N° 49, COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012 N° 62, RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 106 ...", DISPOSIZIONI ATTUATIVE - APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di gennaio, alle ore 10 e 55, presso la Sala "Tullio De Rubeis" del Consiglio Comunale dell'Aquila, convocato ai sensi dell'art.4 del vigente regolamento consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale dell'Aquila.

Assiste il Segretario Generale della Provincia dott. Paolo CARACCILO coadiuvato dal funzionario dott. Luca Paris.

Dirige e coordina i lavori, nella propria qualità di Presidente della Provincia, l'avv. Angelo CARUSO, il quale invita il Segretario Generale a fare l'appello.

All'appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri:

1) CARUSO ANGELO	P	2) ALFONSI GIANLUCA	P
3) CALVISI VINCENZO	P	4) CAMILLI FABIO	P
5) DE SANTIS LELIO	P	6) DEL SIGNORE PIERLUIGI	P
7) GIOVAGNORIO ROBERTO	A	8) LAMORGESE ALBERTO	P
9) RANALLI FABIO	P	10) SCAMOLLA ALFONSINO	P
11) TIRABASSI MAURO	A		

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Il Presidente, constatato che i presenti risultano essere n. 9, quorum legale per la validità della seduta ai sensi di quanto previsto dall'art.11 del vigente regolamento consiliare, dichiara aperta la seduta medesima.

Totale Consiglieri presenti n. 9

n. 9

Consiglieri entrati successivamente: Tirabassi e Giovagnorio

+2

Totale Consiglieri presenti

n. 11

Consiglieri usciti successivamente: Del Signore, Ranalli e De Santis

- 3

Totale Consiglieri presenti

n. 8

55756



Provincia dell'Aquila

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, relativa a "VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA, PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N° 49, COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012 N° 62, RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 106 ...", DISPOSIZIONI ATTUATIVE - APPROVAZIONE" (*all. B*), corredata dal parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore interessato (*all. A*);

Dato atto che nel corso della discussione in Aula:

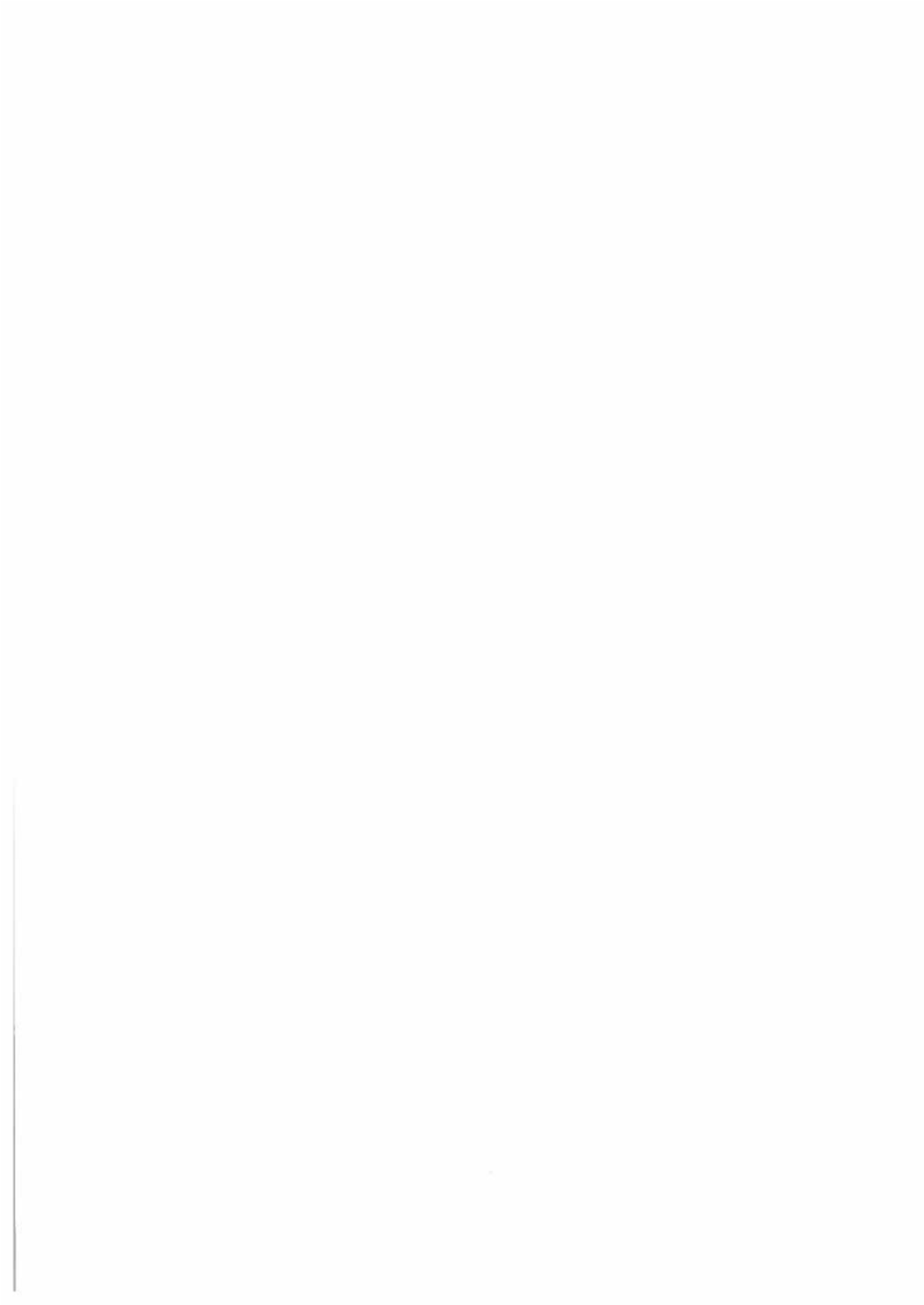
Il Presidente **Caruso** illustra in sintesi il contenuto dei due argomenti oggetto di successiva integrazione all'ordine del giorno, entrambi attinenti a Varianti al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il primo riguardante nello specifico il Nucleo Industriale di Sulmona, il secondo quello dell'Aquila.

Premesso che il Piano risale al 2004 e necessita di revisione, tali Varianti – evidenzia il **Presidente** – sono funzionali ad adeguarsi per quanto più possibile alle *novae* legislative in materia (con riferimento in particolare a quelle contenute del c.d. "Decreto Sviluppo"), facendo seguito tra l'altro ad una precedente Variante già adottata dalla passata Amministrazione (sempre inerente il Nucleo di Sulmona).

Viene poi data la parola al consigliere **Giovagnorio**, delegato per materia, per una più ampia relazione sull'argomento, inclusiva di entrambi i punti (vista l'analogia di contenuto).

Il Consigliere evidenzia in particolare l'insorta esigenza di ampliare le destinazioni d'uso all'interno dei Nuclei Industriali (anche per adeguarsi al Decreto Sviluppo) e comunque favorire un più ampio ventaglio di tipologie insediative, ricorda e sottolinea il pregresso lavoro del Settore, già a partire dal 2015, con i vari incontri fatti con l'ARAP e le varie realtà territoriali, passando poi al dettaglio delle variazioni introdotte per i Nuclei di Sulmona e L'Aquila.

Seguono poi gli interventi dei consiglieri **Calvisi** (ringrazia il consigliere delegato Giovagnorio per il metodo di lavoro, con passaggio in Commissione, ed ampia discussione, sicchè ne è venuto fuori un atto ampiamente condiviso, con auspicio finale di una ricognizione generale dei Piani Regolatori da effettuarsi sempre in sede di Commissione Territorio), **Alfonsi** (ritiene una priorità revisionare il Piano Territoriale di Coordinamento, soprattutto a fini strategici, avendo rassicurazioni dal Presidente Caruso sul fatto che i primi passi in tal senso sono stati fatti), **Camilli** (chiede alcuni chiarimenti al dirigente





Provincia dell'Aquila

Bonanni, presente in aula, in particolare circa le 'osservazioni' al Piano, di cui solo due accolte – una in modo parziale - tra Sulmona e L'Aquila ed inoltre fa istanza di integrazione al testo della delibera, nel senso di voler inserire un inciso per la *'salvaguardia di tutte le attività a tutt'oggi esistenti nei Nuclei'*, già presente nel testo di precedente analoga deliberazione).

Prende poi la parola l'Ing. **Bonanni**, il quale – in risposta alla sollecitazione del consigliere Camilli – chiarisce che, circa le 'osservazioni' al Piano, per L'Aquila una è stata respinta poiché ineriva attività meramente 'commerciale, mentre una seconda avanzata dal Nucleo medesimo era in sostanza concordata ed è stata accolta; mentre, con riferimento a Sulmona, l'osservazione accolta era del Comune, ugualmente concordata ed inerente la perimetrazione, mentre altre richieste di soggetti privati sono state tutte respinte in quanto riferite ad attività non insediabili.

Al termine della discussione si procede con la formale votazione sul punto, con il seguente esito:
voti favorevoli n.8 su n. 8 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di considerare le premesse quali parti integranti del presente deliberato;
2. di richiamare la deliberazione del Consiglio Provinciale dell'Aquila n. 22 del 7.06.2017 di adozione della presente Variante;
4. di recepire la Legge Regionale n. 49 del 15.10.2012, nel testo in vigore, secondo gli specifici criteri ed indirizzi applicativi contenuti nella deliberazione di adozione n. 22 del 7.06.2017;
5. di controdedurre le osservazioni prodotte entro i termini di pubblicazione, come da tabella sopra riportata, per le motivazioni espresse nel parere tecnico dell'Ufficio allegato al presente atto;
3. di approvare la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona, qualificato come Piano d'Area di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, secondo l'elaborato grafico e il testo normativo parzialmente modificati a seguito dell'accoglimento dell'osservazione del Comune di Sulmona e sulla base delle risultanze della consultazione del 16.10.2017, che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto, altresì, che la presente delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, giusto art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione presso il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, giusto art. 8, comma 9, della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e s.m.i., e di inviarne copia al Comune di Sulmona e all'ARAP per quanto di propria competenza;



Provincia dell'Aquila

Ed inoltre, con voti favorevoli n. 8 su n. 8 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.267/2000.



Provincia dell'Aquila

Allegato "A"

alla deliberazione di C. P. Nr. 4.....

Proposta di C. P. 55756

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale avente per oggetto:

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA, PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N° 49, COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012 N° 62, RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 106 ...", DISPOSIZIONI ATTUATIVE - APPROVAZIONE.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

L'Aquila, li 22 Dic 2017.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BONANNI FRANCESCO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

L'Aquila, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

100

100

100



ALLEGATO B *Provincia dell'Aquila*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Nr. 55756

Settore A.O.I. Servizio Deliberazioni. ricevuta il
Trasmessa Rag. con Foglio Nr. del
Nr. o.d.g Tornata con dispositivo finanziario il
Inviata alla/e Commissione/i il
Decisioni del Consiglio nella seduta del
.....

PROPONENTE : CARUSO ANGELO
:
SETTORE : TERRITORIO E URBANISTICA

OGGETTO

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA, PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N° 49, COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012 N° 62, RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 106 ...", DISPOSIZIONI ATTUATIVE - APPROVAZIONE.

55756



Provincia dell'Aquila

RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLA PROPOSTA DI C. P. Nr. 55756

L'ufficio incaricato, effettuati i dovuti riscontri, ricerche ed accertamenti, ha formulato lo schema di proposta di deliberazione di seguito riportato con le relative conclusioni istruttorie di cui si attesta l'attendibilità.

L'Aquila, li 22.01.2017

L'Estensore	Il Responsabile del procedimento	Il Dirigente
ROBERTO RAGONE	ROSANO' ANTONIO	BONANNI FRANCESCO

Si sottopone la presente proposta all'approvazione del Consiglio Provinciale

Addì

IL PROPONENTE
CARUSO ANGELO

SEGRETERIA
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

☐

Si rinvia all'ufficio per un supplemento di istruttoria con le seguenti osservazioni:

☐

Si trasmette all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili di competenza.

☐

All'esame del Consiglio Provinciale nella sua prossima riunione

IL SEGRETARIO GENERALE

addì

Annotazioni dell'Ufficio Ragioneria:



Provincia dell'Aquila

Proposta di C. P. Nr. 55756

SETTORE	: TERRITORIO E URBANISTICA	
PROPONENTE	: CARUSO ANGELO	- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL PROPONENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia dell'Aquila;
- che il Nucleo per lo Sviluppo Industriale di Sulmona è dotato di:
 - un Piano Regolatore Territoriale approvato dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con atto n. 104/7 del 22 luglio 2003;
 - una Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T., adottata con deliberazione di C.P. n. 86 del 12.12.2011 ed approvata in via definitiva con deliberazione di C.P. n. 8 del 28.02.2013;
- che nell'ambito di una valutazione generale delle necessità di riconversione delle aree produttive all'interno dei Nuclei di Sviluppo Industriale, è emersa la necessità di integrare ed ampliare le destinazioni d'uso attualmente ammesse nell'ambito delle aree soggette all'applicazione dei Piani Regolatori Territoriali degli ex Consorzi per lo Sviluppo Industriale, allo scopo di informare l'offerta insediativa ai principi di modernizzazione delle attività imprenditoriali che caratterizzano gli attuali standard produttivi nazionali;
- che siffatto ampliamento, informando l'offerta insediativa ai principi di modernizzazione delle attività imprenditoriali che caratterizzano gli attuali standard produttivi nazionali, consentirebbe l'insediamento, oltre che delle attività industriali tradizionali e di quelle artigianali produttive, anche di una serie di moderne funzioni connesse con la produzione, il confezionamento, la distribuzione e la diffusione delle materie e dei prodotti ivi realizzati, nonché di attività terziarie di prestazione di servizi e di logistica;
- che la proposta di modernizzazione delle ammissibilità urbanistiche deve essere recepita all'interno delle Norme di Attuazione dei vigenti Piani Regolatori Territoriali dei Nuclei e, quindi, comporta la variazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- che il Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila, in armonia con le direttive, i suggerimenti e gli apporti collaborativi forniti dal Comune di Sulmona e dall'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) in numerosi incontri – avvenuti nei giorni 4 e 13 marzo 2015, 26 gennaio 2016, 5 e 26 febbraio 2016, 18 novembre 2016 e 20 aprile 2017 – ha elaborato una articolata proposta di variazione ed integrazione del P.R.T. del Nucleo Industriale di Sulmona;
- che, in particolare, si è ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche al vigente P.R.T., anche in recepimento delle istanze dell'ARAP, relativamente:
 - alla integrale rielaborazione delle N.T.A. al fine di aggiornare le vigenti disposizioni alle sopraggiunte esigenze di sviluppo del Nucleo, mediante anche la rimodulazione degli standard urbanistici, in conformità delle disposizioni del D.M. 1444/1968, e la uniformazione della disciplina delle aree per insediamenti industriali e delle aree per insediamenti industriali minori;



Provincia dell'Aquila

- all'aggiornamento cartografico degli elaborati del vigente P.R.T., con particolare riferimento alla Tav. n. 5, al fine del loro adeguamento allo stato di fatto e di eliminare piccole incongruenze;
- che con la L.R. 15.10.2012, n. 49, recante "*Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ... convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ...*", successivamente modificata con la L.R. 18.12.2012, n. 62, la Regione Abruzzo ha promulgato specifiche disposizioni finalizzate alla promozione di interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, di promozione della riqualificazione delle aree degradate, di riqualificazione degli edifici a destinazione residenziale e produttiva prevedendo importanti forme di incentivi da sommare alle premialità stabilite nella legge statale;
- che il D.L. 70 e la legge regionale di recepimento consentono di avvalersi di misure premiali ed incentivi anche per "*... edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare*" e che tali possibilità possono essere utilizzate per le diverse zone dei territori comunali, anche in ragione delle specificità delle diverse aree, nonché delle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti. Ovviamente, per le parti di territorio sottratte alla competenza comunale tali scelte non possono che essere esercitate dall'Amministrazione che ne detiene la competenza;
- che, per effetto dell'art. 87 della L.R. 12.04.1983 n. 18, come modificato dall'art. 48 della L.R. 27.04.1995 n. 70, le aree ricomprese nei Piani Regolatori Territoriali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale sono parte attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale avendo cessato la loro efficacia alla data di approvazione del P.T.C.P. medesimo. Quindi, restano in capo alla scrivente Provincia le attribuzioni circa l'eventuale recepimento delle disposizioni regionali nonché l'adozione di specifiche direttive non ultimo circa l'individuazione degli "*... edifici ... dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare ...*" ai quali è indirizzata la legge regionale, sia in termini di premialità che di incentivo;
- che la richiamata legge regionale n. 49/2012, nel testo modificato, attribuisce ai Comuni, *rectius* alla Provincia, la facoltà di avvalersi o meno delle potenzialità di incremento delle superfici utili, modulandole in ragione delle caratteristiche edilizie, urbanistiche ed ambientali delle diverse parti del territorio comunale e stabilendo anche in quali zone far prevalere le disposizioni del vigente strumento urbanistico consortile in materia di distanze, altezze e densità edilizie;

RITENUTO di potersi avvalere delle possibilità offerte dalla L.R. n. 49/2012, nel testo modificato con L.R. 62/2012, nonché delle possibilità offerte in termini mutamento di destinazioni d'uso, non rinunciando, tuttavia, ad articolare le potenziali risorse insediative in ragione delle tipicità del territorio ricompreso nei Nuclei di Sviluppo Industriale e stabilendo specifici criteri ed indirizzi per contribuire ad un'attuazione coerente delle norme statali e regionali senza alterare le finalità strategiche della strumentazione urbanistica generale ed attuativa vigente;

EVIDENZIATO:

- che appare oltremodo opportuno avvalersi degli incentivi previsti dalla legge regionale, per stimolare gli imprenditori e gli operatori a proporre iniziative volte ad attivare processi di riqualificazione e rigenerazione in grado di migliorare la qualità delle aree industriali e potenziare l'offerta economica delle strutture esistenti;
- che a fronte dell'innegabile incremento dei carichi insediativi, connessi all'applicazione delle

100

100

100



Provincia dell'Aquila

premialità e delle misure incentivanti, è comunque ipotizzabile un ampliamento delle dotazioni pubbliche perseguito sia in forma diretta, attraverso il reperimento di nuovi spazi per le urbanizzazioni secondarie (da privilegiare), sia in forma alternativa attraverso la monetizzazione sostitutiva delle cessioni e l'attivazione di iniziative pubbliche su aree equivalenti o attraverso specifici interventi urbanizzativi locali o di quartiere ai quali le somme introitate sono espressamente ed inderogabilmente dirette;

- che, invece, non si ritiene di poter consentire il ricorso alle ammissibilità riconosciute dal comma 2 dell'art. 5 della L.R. 49/2012, relative alla possibilità di modificare le destinazioni degli edifici esistenti facendo riferimento a quelle presenti *"nell'intorno dell'ambito"* in cui è ricompreso l'edificio da ristrutturare;
- che l'impostazione attuativa delle norme statali e regionali, prevedendo il ricorso al Permesso di Costruire in deroga per i mutamenti di destinazione d'uso ammissibili, non consente di traslare in capo alla Provincia le stesse possibilità offerte alle Amministrazioni Comunali, poiché, a fronte della titolarità del Comune al rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione anche per le aree interne ai Nuclei di Sviluppo Industriale, non è ammissibile la deroga da uno strumento urbanistico (P.T.C.P.) non assentito alla competenza del Comune stesso. Pertanto, non sono consentiti mutamenti delle destinazioni d'uso oltre quelli espressamente indicati nelle N.T.A. dei P.R.T. e/o quelli indicati come complementari e compatibili nella presente deliberazione;
- che, in relazione all'ammessa monetizzazione sostitutiva della cessione volontaria delle aree per le urbanizzazioni secondarie, la fattispecie giuridica alla quale si riferisce la norma regionale non può e non deve essere applicata in termini discrezionali dal richiedente ma va utilizzata, in termini strettamente esegetici, soltanto quando sia effettivamente impossibile reperire detti spazi all'interno dell'area di intervento, cioè quando tale impossibilità vanificherebbe gli obiettivi privati e di interesse pubblico sottesi e perseguiti dalla norma medesima;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione del Consiglio Provinciale dell'Aquila n. 22 del 7.06.2017 è stata adottata la « *Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona, Piano d'Area di attuazione del P.T.C.P. – Recepimento della L.R. 15.10.2012 n° 49, come modificata dalla L.R. 18.12.2012 n° 62, recante "norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 106 ...", disposizioni attuative* »;
- che una significativa puntualizzazione è stata effettuata qualificando gli strumenti urbanistici dei N.S.I. quali Piani d'Area di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dando atto che gli stessi hanno tutti i contenuti di un piano particolareggiato esecutivo nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative regionali ed in particolare dell'art. 87, L.R. 12.04.1983, n. 18, nel testo oggi in vigore;
- che l'art. 21 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia dell'Aquila (P.T.C.P.) ha stabilito che i Piani Territoriali delle Aree o Nuclei di sviluppo industriali, cessata la loro efficacia ai sensi dell'art. 87, co. 2, della L.R. n. 18/1983, entrano a far parte dello stesso P.T.C.P., il quale fa salve le previsioni dei piani vigenti attuati attraverso un piano urbanistico esecutivo;
- che l'iter formativo del Piano Provinciale è disciplinato dall'art. 8 della L.R. 18/1983, nel testo in



Provincia dell'Aquila

vigore, il quale dispone quanto segue:

- « ... il documento programmatico preliminare, con gli atti e gli elaborati relativi, viene inviato ai Comuni della Provincia ed è depositato per 30 gg. consecutivi decorrenti dalla data di affissione all'Albo Pretorio. L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul BURA, oltre che a mezzo di manifesti murali, su almeno un quotidiano a diffusione regionale » (co. 2);

- « Durante il periodo di deposito, chiunque può prenderne visione e presentare istanze, memorie ed opposizioni tendenti a proporre scelte specifiche o generali » (co. 3);

« Nel medesimo periodo i Comuni e le Province promuovono pubbliche consultazioni al fine di acquisire apporti collaborativi » (co. 4);

- « Entro i 60 gg. successivi all'avvenuta pubblicazione, i CC.CC. deliberano il proprio parere e l'invisano alla Provincia, corredato delle indicazioni emerse dalle proposte avanzate nel periodo di consultazione » (co. 5);

- « La Provincia, tenuto conto dei pareri e proposte di cui ai commi precedenti approva il piano territoriale entro i successivi 150 giorni, previa convocazione di una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, allo scopo di acquisire il consenso delle amministrazioni competenti ad approvare i piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali. Il verbale della conferenza tiene luogo dell'atto di approvazione » (co. 6);

- che, in attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate, questa Amministrazione Provinciale, con atto prot. n. 20646 del 1.09.2017, ha trasmesso al Comune di Sulmona e all'A.R.A.P. l'avviso di deposito della Variante, con la relativa documentazione tecnica, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio. L'avvenuta adozione è stata resa nota mediante:
 - pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 35 Ord. del 30.08.2017;
 - pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia (cartaceo e on line) dal 30.08.2017 al 29.09.2017;

- che entro il periodo di deposito sono state presentate le seguenti osservazioni:

1. Confcommercio;
2. Lamberti Maria Pia;
3. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) - Associazione Provinciale di L'Aquila;
4. Carlomagno Liliana e Fuorto Filippo;
5. Comune di Sulmona;
6. Ovidius s.r.l.;
7. Konor s.r.l.;
8. Parco dei Peligni s.r.l.;
9. Sulmo s.r.l.;
10. Action s.r.l.;
11. Giammarco Luigi;
12. Giammarco Luigi;
13. Angelone Rita;
14. Bikman s.r.l.;
15. Angelone Rita;
16. Adrias s.r.l. e Sant'Ubaldo s.r.l.;

- che in data 16.10.2017, previa convocazione effettuata con le note del Settore Territorio e Urbanistica prot. n. 22318 del 22.09.2017 e prot. n. 24135 del 13.10.2017, è stata espletata la



Provincia dell'Aquila

conferenza di consultazione prevista dall'art. 8, comma 4, della L.R. n. 18/1983 e s.m.i., alla quale hanno partecipato rappresentanti del Comune di Sulmona e dell'Azienda Regionale Attività Produttive;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia n. 18 del 10.11.2017, esecutiva, è stata definita la procedura di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), disponendo per la non assoggettabilità in conformità alle risultanze del rapporto ambientale preliminare trasmesso alle autorità con competenza ambientale (ACA) con atto prot. n. 9159 del 6.04.2017 ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006;
- nell'ambito del procedimento V.A.S. sono pervenuti i seguenti pareri:
 - 1) Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere – nota prot. n. 3518 del 20.06.2017;
 - 2) A.S.L. n. 1 L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – nota prot. n. 0082335/17 del 4.05.2017;
 - 3) A.S.L. n. 1 L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – nota prot. n. 0083433/17 del 5.05.2017;
 - 4) Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) – nota prot. n. 7025 del 12.05.2017;
 - 5) Regione Abruzzo, Servizio Gestione e Qualità delle Acque – nota prot. n. 0134791/17 del 18.05.2017;
 - 6) Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile L'Aquila – nota prot. n. 0140895/17 del 25.05.2017;
 - 7) Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile L'Aquila – nota prot. n. 0148955/17 del 1.06.2017.
- che non occorre acquisire il parere previsto dall'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6.06.2001 (ex art. 13 L. 2.02.1974 n. 64), di competenza del Servizio del Genio Civile della Regione Abruzzo, in quanto i contenuti della Variante al P.R.T.E. del N.S.I. di Sulmona, non determinando incrementi dimensionali sulle aree oggetto di stralcio, non comportano la necessità di valutare possibili effetti sulle caratteristiche geomorfologiche del territorio;
- che il Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila ha espresso il parere tecnico in merito alle osservazioni su richiamate;

RITENUTO di dover controdedurre alle osservazioni presentate entro i termini di pubblicazione in recepimento del parere tecnico espresso dal Settore Territorio e Urbanistica della Provincia – che, allegato alla presente deliberazione, deve intendersi qui integralmente richiamato – ed in coerenza con le risultanze della conferenza di consultazione del 16.10.2017, come da tabella di seguito riportata:

N.	Ditta	D a t a Deposito	Protocollo	Proposta Ufficio	Parere Consiglio Provinciale
1	CONFCOMMERCIO	28/09/2017	22767 del 28/09/2017	non accoglibile	
2	Lamberti Maria Pia	28/09/2017	22847 del 29/09/2017	non accoglibile	
3	CNA L'Aquila	28/09/2017	22893 del 29/09/2017	non accoglibile	
4	Carlomagno Liliana e Fuorto Filippo	29/09/2017	22913 del 29/09/2017	non accoglibile	



Provincia dell'Aquila

5	Comune di Sulmona	29/09/2017	22937 del 02/10/2017	accoglibile	
6	OVIDIUS s.r.l.	29/09/2017	22944 del 02/10/2017	non accoglibile	
7	KONOR s.r.l.	29/09/2017	22945 del 02/10/2017	non accoglibile	
8	PARCO DEI PELIGNI s.r.l.	29/09/2017	22947 del 02/10/2017	non accoglibile	
9	SULMO s.r.l.	29/09/2017	22949 del 02/10/2017	non accoglibile	
10	ACTION s.r.l.	29/09/2017	22950 del 02/10/2017	non accoglibile	
11	Giammarco Luigi	30/09/2017	22951 del 02/10/2017	non accoglibile	
12	Giammarco Luigi	30/09/2017	22952 del 02/10/2017	non accoglibile	
13	Angelone Rita	30/09/2017	22953 del 02/10/2017	non accoglibile	
14	BIKMAN s.r.l.	30/09/2017	22958 del 02/10/2017	non accoglibile	
15	Angelone Rita	30/09/2017	22984 del 02/10/2017	non accoglibile	
16	ADRIAS s.r.l. e SANT'UBALDO s.r.l.	29/09/2017 (dep. presso l'ARAP)	23533 del 09/10/2017	non accoglibile	

VISTI gli allegati alla presente Deliberazione, costituiti dalla Tav. n. 5 e dalle N.T.A. del P.R.T., integrati e modificati in accoglimento dell'osservazione del Comune di Sulmona e sulla base delle risultanze della consultazione del 16.10.2017;

VISTI:

- l'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- gli articoli 8-bis, 8-ter e 87 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D. Lgs. 13 maggio 2011, n. 70;
- la L.R. 15 ottobre 2012, n. 49, nel testo in vigore;
- le Leggi Regionali n. 11 del 3 marzo 1999 e n. 26 del 14 marzo 2000;
- il P.T.C.P., approvato con deliberazione di C.P. n. 62 del 28 aprile 2004;
- il vigente Statuto Provinciale;
- l'art. 34 del Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento del Consiglio Provinciale;

Udita la discussione sopra riportata;



Provincia dell'Aquila

Udita la proposta del Presidente;

Visti i pareri – ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui all'allegato "A";

Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 26.10.2018;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voti

PROPONE DI DELIBERARE

1. di considerare le premesse quali parti integranti del presente deliberato;
2. di richiamare la deliberazione del Consiglio Provinciale dell'Aquila n. 22 del 7.06.2017 di adozione della presente Variante;
4. di recepire la **Legge Regionale n. 49 del 15.10.2012**, nel testo in vigore, secondo gli specifici criteri ed indirizzi applicativi contenuti nella deliberazione di adozione n. 22 del 7.06.2017;
5. di **controdedurre le osservazioni** prodotte entro i termini di pubblicazione, come da tabella sopra riportata, per le motivazioni espresse nel parere tecnico dell'Ufficio allegato al presente atto;
3. di approvare la **Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona**, qualificato come Piano d'Area di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, secondo l'elaborato grafico e il testo normativo parzialmente modificati a seguito dell'accoglimento dell'osservazione del Comune di Sulmona e sulla base delle risultanze della consultazione del 16.10.2017, che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto, altresì, che la presente delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non é richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, giusto art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione presso il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, giusto art. 8, comma 9, della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e s.m.i., e di inviarne copia al Comune di Sulmona e all'ARAP per quanto di propria competenza;
8. di dichiarare la presente, con separata, unanime votazione, resa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Elaborazione tecnica e giuridica: Dott. Roberto Ragone



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

INDICE

PARTE I

NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 – Finalità, contenuti ed efficacia
- Art. 2 – Elaborati del Piano Regolatore Territoriale
- Art. 3 – Soggetti, competenze e procedure
- Art. 4 – Parametri edilizi ed urbanistici
- Art. 5 – Interventi sugli edifici esistenti. Riqualficazione e recupero degli edifici dismessi
- Art. 6 – Destinazioni produttive ammesse
- Art. 7 – Zone per attrezzature e infrastrutture pubbliche di interesse generale
- Art. 8 – Parcheggi privati e di uso pubblico

PARTE II

NORME SPECIFICHE

- Art. 9 – Zonizzazione del P.R.T.
- Art. 10 – Zone per insediamenti industriali e per insediamenti industriali minori
- Art. 11 – Opere puntuali
- Art. 12 – Zona per Attrezzature sociali, culturali, sportive e di servizio
- Art. 13 – Zona per Attrezzature connesse al trasporto merci
- Art. 14 – Zona per Attrezzature centrali
- Art. 15 – Strutture di servizio
- Art. 16 – Area per rimessa mezzi della Provincia dell'Aquila
- Art. 17 – Zona di Verde consortile
- Art. 18 – Zona di Verde attrezzato
- Art. 19 – Area di protezione del gasdotto
- Art. 20 – Misure di tutela ambientale, di tutela della salute pubblica e di riduzione del rischio sismico
- Art. 21 – Disposizioni finali



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

PARTE I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

FINALITÀ, CONTENUTI ED EFFICACIA

1. Il Piano Regolatore del Nucleo di industrializzazione di Sulmona interessa il territorio del Comune di Sulmona e, per una piccola porzione, il territorio del Comune di Pratola Peligna.
2. Esso produce gli stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 17.08.1942 n. 1150, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del testo coordinato della L. 29.07.1957 n. 634, della L. 18.07.1959 n. 555, del D.P.R. 6.03.1978 n. 218 e della L. 1.03.1986 n. 64.
3. E' parte integrante del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila, del quale costituisce Piano d'Area, con contenuti di Piano Particolareggiato, ai sensi dell'art. 4 delle proprie N.T.A..
4. Il Comune di Sulmona e il Comune di Pratola Peligna sono tenuti ad uniformare i propri Piani Regolatori Generali alle indicazioni del presente P.R.T.. Nella revisione del P.R.G. e nella redazione dei Piani Particolareggiati, i Comuni sono tenuti ad osservare il rispetto del presente Piano ai sensi della L.R. 12.04.1983 n. 18, artt. 7 e 8.
5. La risoluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti delle presenti norme tecniche, è rimessa alla competenza esclusiva della Provincia dell'Aquila.

Art. 2

ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE

1. Il P.R.T. si compone dei seguenti elaborati:
 - Tav. n. 1 – Relazione Tecnica;
 - Tav. n. 2 – Previsioni urbanistiche attuali;
 - Tav. n. 3 – Vincoli;
 - Tav. n. 4 – Analisi dello stato di attuazione del piano;
 - Tav. n. 5 – Analisi dell'assetto funzionale;
 - Tav. n. 6 – Mobilità: stato attuale;
 - Tav. n. 7 – Progetto di riconversione – urbanistico;
 - Tav. n. 8 – Progetto di riconversione – schema dei lotti;
 - Tav. n. 9 – Mobilità: previsione;
 - Tav. n. 10 – Reti idriche;

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI SULMONA
Delibera di C.P. n. 22 del 7/06/2017 – con modifiche introdotte a seguito della Conferenza di Consultazione del 16/10/2017



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

- Tav. n. 11 – Reti fognarie;
- Tav. n. 12 – Reti tecnologiche;
- Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 3

SOGGETTI, COMPETENZE E PROCEDURE

1. L'esame e l'approvazione preliminare dei progetti di massima ed esecutivi di tutte le opere di impianto e sistemazione di stabilimenti industriali e costruzioni annesse, sono demandati al Consiglio di Amministrazione dell'ARAP - Unità Territoriale n. 4 - o ad organo apposito da esso espresso.

2. I suddetti progetti dovranno essere completi di tutti i particolari, compresi quelli relativi ai servizi accessori, alle opere di accesso viario e di raccordo ferroviario, di recinzione e di sistemazione del lotto a parcheggio e a verde.

3. Il rilascio del permesso a costruire per impianti industriali, artigianali o di servizio nell'interno del Nucleo, da parte della competente Amministrazione comunale, è subordinato all'approvazione del relativo progetto da parte dell'ARAP - Unità Territoriale n. 4, ferme restando le competenze attribuite al Comune ai sensi del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, e del D.P.R. 7.09.2010, n. 160.

In particolare, compete all'ARAP la valutazione dell'insediabilità dell'attività e della conformità della destinazione d'uso proposta con la vocazione produttiva del lotto di riferimento, finalizzata al rilascio del titolo edilizio (permesso di costruire, CILA o SCIA). Residua alla competenza del Comune – Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) e Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) – la verifica della conformità del progetto ai parametri urbanistici ed edilizi, alle norme in materia di risparmio ed efficientamento energetico, nonché l'acquisizione dei necessari pareri e atti di assenso endoprocedimentali.

4. Le valutazioni inerenti l'assetto delle aree oggetto di cessione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, poste a carico dei proprietari e/o assegnatari dei lotti a favore dell'ARAP, nonché i relativi aspetti progettuali e di natura contrattuale-esecutiva, sono rimessi alla competenza dell'Unità Territoriale n. 4 dell'ARAP, nel rispetto delle previsioni del P.R.T..

5. Il rilascio dei titoli edilizi (permesso di costruire, CILA o SCIA) è subordinato al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche. I luoghi da sottoporre a particolare disciplina per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono quelli indicati nel D.P.R. 24.07.1996, n. 503, e nella Legge 9.01.1989, n. 13.

Gli interventi sugli edifici, aree di pertinenza o spazi pubblici e le parti da sottoporre a particolari soluzioni architettoniche sono:

- a) per edifici e strutture pubbliche: quelli previsti dal D.P.R. 24.07.1996;
- b) per edifici privati: quelli previsti dalla Legge n. 13/1989 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.M.LL.PP. 14.06.1989, n. 236.



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

Art. 4

PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI

1. Parametri – definizioni.

Superficie territoriale – St – La Superficie territoriale (St) è rappresentata dalla superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria (Sf) e le aree per le dotazioni territoriali (opere di urbanizzazione primaria e secondaria (SU)), nonché di eventuali altre superfici non edificabili (spazi verdi non attrezzati, fasce di rispetto stradale, aree vincolate etc). La superficie territoriale si misura al netto delle strade pubbliche esistenti e previste dal P.R.T..

Superficie fondiaria – Sf – La superficie fondiaria (Sf) è la superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' rappresentata dall'area netta edificatoria del lotto, risultante dalla superficie territoriale (St) detratte la superficie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (SU) e le altre eventuali superfici non edificabili.

Superficie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Dotazioni Territoriali) – SU – La superficie per opere di Urbanizzazione primaria e secondaria è rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle Dotazioni Territoriali, ossia le infrastrutture, i servizi, le attrezzature, gli spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione prevista dall'art. 3 del D.M. 2.04.1968, n. 1444, e dal Piano. Essa comprende, quindi, le strade, gli spazi di sosta e di parcheggio pubblico, nonché gli spazi destinati alle reti, alle centrali tecnologiche ed alle attrezzature di interesse comune e al verde consortile.

Superficie coperta – Sc – E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti, sporti, pensiline e simili inferiori a 1,50 m.

Superficie edificabile (Superficie lorda) – Se – E' la superficie lorda risultante dalla somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, fuori ed entro terra, qualunque ne sia la destinazione d'uso, compresi i servizi tecnologici e gli impianti compresi nella sagoma dell'edificio.

Sono escluse dal computo della superficie edificabile le superfici accessorie (SA), ossia la superficie di pavimento degli spazi aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sginci, vani di porte e finestre.

La superficie accessoria ricomprende:

- gli spazi non interamente chiusi perimetralmente, anche se coperti, quali portici, gallerie pedonali, ballatoi, logge, balconi e terrazze, entro il limite del 30% della



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

- Superficie coperta (Sc);
- le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie edificabile;
 - i locali posti al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio, di altezza non superiore a m. 2,40, destinati a ripostigli, cantine e simili;
 - i locali esterni alla sagoma dell'edificio destinati a impianti tecnologici di servizio: centrali termiche, cabine elettriche, idriche, telefoniche e di distribuzione del gas;
 - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
 - i vani scala, i vani ascensori e i vani montacarichi interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
 - spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale.

Le superfici accessorie non possono eccedere il limite del 30% della superficie edificabile.

Volume – V – E' il volume della costruzione, computato vuoto per pieno, costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano (Superficie Edificabile e Superficie Accessoria) per la relativa altezza lorda.

Soltanto per gli edifici a destinazione d'uso industriale e artigianale il volume si computa considerando un'altezza convenzionale di ml. 3,50.

Indice di utilizzazione territoriale – Ut – Esprime in metri quadrati la massima Superficie edificabile (Se) costruibile per ogni metro quadrato di Superficie territoriale St (mq/mq).

Indice di edificabilità fondiaria – If – Esprime il volume massimo lordo di costruzione (V), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di Superficie fondiaria Sf (mc/mq).

Rapporto di copertura – Rc – E' l'Indice di Copertura, che esprime in percentuale il rapporto massimo ammissibile tra la Superficie coperta dalla costruzione (Sc) e la superficie fondiaria di pertinenza (Sf) o comunque impegnata ai fini plano-volumetrici per la costruzione stessa.

Superficie minima – Sm – E' rappresentata dalla superficie minima del lotto d'intervento, ammissibile per gli interventi edilizi ed urbanistici, come definita nelle singole norme di zona.

Superficie permeabile – Sp – E' la porzione di superficie territoriale o di superficie



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indice di Densità arborea – Da – Esprime il numero di alberi d'alto fusto da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle presenti norme.

Altezza degli edifici – H – L'altezza di un fronte di un edificio è la distanza verticale misurata tra la linea di terra definita dal marciapiede, o della più bassa sistemazione esterna del terreno adiacente la facciata presa in considerazione, e l'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati, per le singole zone, dal presente P.R.T., ad eccezione dei singoli volumi tecnici.

Nel caso di edifici in cui la linea di terra e quella di copertura non siano orizzontali, si considera la media delle altezze di ogni fronte; la maggiore delle altezze dei singoli fronti non può superare del 20% l'altezza massima consentita.

Sagoma – Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali.

2. Distanze.

Disposizioni comuni

Le distanze intercorrenti tra i fabbricati e le distanze dei fabbricati dai confini di proprietà, dai confini urbanistici di zona e dal ciglio stradale si calcolano sulla sagoma rappresentata dalla Superficie coperta (Sc) dell'edificio, come definita nel presente articolo.

Nel caso di fronti non paralleli la distanza va misurata dai punti più vicini.

Gli sporti, le pensiline, i balconi, i loggiati, i portici, i ballatoi, se completamente aperti, non vengono computati ai fini del calcolo delle distanze sino ad una sporgenza massima di m. 1,50 dalla parete dell'edificio.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel caso di gruppi di edifici con indicazioni plano-volumetriche, nei limiti dell'art. 9 del D.M. 02.04.1968, n. 1444.

Distanze dai confini

Le distanze dai confini si misurano dai confini di proprietà, dai confini urbanistici di zona (con esclusione delle fasce di rispetto stradale e di elettrodotto), dai parcheggi pubblici, dai restanti spazi pubblici esistenti o di previsione (da cedere e/o ceduti all'ARAP), secondo le disposizioni delle specifiche norme di zona.



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

Per le nuove costruzioni è imposta la distanza minima dai confini di m. 5,00, salvo diverse e più restrittive disposizioni di Zona.

Se espressamente ammessa dalle disposizioni di Zona, la costruzione sul confine o in aderenza è consentita nei seguenti casi:

- per gli interventi di ristrutturazione edilizia su manufatti esistenti che al momento dell'intervento sono uniti o aderenti;
- in adiacenza a edifici esistenti posti sul confine con parete priva di vedute, nei limiti dell'ingombro planimetrico e altimetrico dell'edificio esistente;
- con l'assenso del proprietario confinante, a mezzo di atto trascrivibile;
- per gli interventi che fronteggiano edifici esistenti che presentano una distanza dal confine minore della metà di quella ammessa di m. 5,00, il soggetto che interviene può chiedere la comunione del muro per la costruzione in aderenza, secondo le modalità stabilite dall'art. 875 del Codice Civile.

Distanze tra fabbricati

Le distanze tra i fabbricati si intendono tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, anche se una sola parete è finestrata.

Per le nuove costruzioni è imposta la distanza minima tra fabbricati pari all'altezza del fabbricato più alto con il limite minimo assoluto di m. 10,00, salvo diverse e più restrittive disposizioni di Zona.

Sono ammesse distanze inferiori, con un minimo di m. 6,00, se nessuna delle due pareti che si fronteggiano è finestrata e se l'area tra i due fabbricati non è aperta al pubblico transito.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7;
- m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;
- m. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.

Per gli interventi di ristrutturazione con integrale demolizione e ricostruzione, nonché per gli ampliamenti e le sopraelevazioni di edifici esistenti, valgono le disposizioni previste per le nuove costruzioni.

Distanze dalle strade

In tutte le Zone di P.R.T. valgono le disposizioni del D.L. n. 285 del 30.04.1992 ("Nuovo Codice della Strada") e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada").

Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti, ivi comprese le sopraelevazioni e la ristrutturazione con ampliamento, devono comunque garantire il rispetto delle norme sulle distanze di cui al presente articolo.

Art. 5



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEGLI EDIFICI DISMESSI

1. Sugli edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi destinazione d'uso incompatibile con quelle ammesse nel P.R.T., sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, e ss.mm.ii..

Per i soli fini di adeguamento funzionale, strutturale ed igienico-sanitario è ammesso un premio di cubatura *una tantum* con un incremento massimo del 20% della volumetria esistente alla data di adozione del P.R.T., purché gli interventi garantiscano il rispetto delle norme sulle distanze.

2. I cambi di destinazione d'uso sono consentiti soltanto se finalizzati a rendere coerente la destinazione esistente con quelle ammesse dal presente P.R.T..

Per gli edifici dismessi non è possibile riattivare la destinazione d'uso preesistente, anche se legittimamente assentita, ove questa risulti incompatibile con la destinazione della Zona di riferimento o, comunque, con le presenti N.T.A.. Per edifici dismessi si intendono i manufatti esistenti per i quali sia comprovata la cessazione, da almeno un anno, dell'attività precedentemente assentita.

La riconversione degli edifici dismessi può essere consentita dall'ARAP previa verifica della avvenuta cessazione dei vincoli connessi agli eventuali finanziamenti pubblici beneficiati dopo la realizzazione dell'originario impianto edilizio-produttivo ed al termine del programma aziendale allegato alla originaria assegnazione dell'area pertinenziale.

2-bis. Ai sensi dell'art. 63 (*provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale*) della Legge n. 448 del 23.12.1998, l'ARAP ha la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree assegnate per l'insediamento di attività industriali o artigianali, nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, o di riacquistare anche gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati, unitamente alle aree cedute, nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.

3. Il presente P.R.T. recepisce la L.R. 15.10.2012, n. 49, come modificata dalla L.R. 18.12.2012, n. 62, per tutti gli immobili che alla data di efficacia delle disposizioni contenute nella Legge di conversione del D.Lgs. 13.05.2011, n. 70, ossia il 9.11.2011 (120 giorni dall'entrata in vigore della Legge 12.07.2011, n. 106), risultavano legittimamente esistenti o legittimati con specifici permessi di costruire in sanatoria. A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per gli edifici di cui al presente comma è possibile avvalersi delle premialità e degli incentivi previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4 e 5, della L.R. 49/2012 a condizione che vengano reperiti o integrati gli spazi per le urbanizzazioni secondarie, garantendo il reperimento delle quantità minime previste dall'art. 5 del D.M. 1444/1968, senza riduzioni, e nel rispetto dei seguenti criteri:
 - è ammesso il ricorso, in tutto o in parte, alla monetizzazione sostitutiva delle aree per urbanizzazioni secondarie soltanto in conseguenza dell'applicazione delle premialità e degli incentivi riconosciuti dalla L.R. 49/2012 e nel solo caso in cui sia



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

- documentatamente impossibile reperire detti spazi nell'area di intervento, unicamente per la quota impraticabile;
- qualora non sia determinabile il costo di acquisizione delle aree equivalenti attraverso i valori riportati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, il relativo valore di mercato dovrà essere asseverato dal progettista in sede di presentazione del progetto di ristrutturazione a mezzo di specifica perizia estimativa;
 - l'inizio dei lavori delle opere oggetto di permesso di costruire é subordinato alla effettiva cessione delle aree per le urbanizzazioni secondarie e/o al pagamento delle indennità relative alla monetizzazione sostitutiva. Per gli interventi di cui agli artt. 6-bis, 22 e 23 del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, e ss.mm.ii. (interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata - CILA - o a segnalazione certificata di inizio attività SCIA), la cessione delle aree e/o il pagamento delle indennità deve avvenire prima della comunicazione medesima;
- b) le destinazioni d'uso compatibili e complementari a quelle ammesse nelle diverse Zone del P.R.T., ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5, della L.R. 49/2012, sono quelle espressamente previste dall'art. 6 delle presenti N.T.A..

Art. 6

DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMESSE

1. In tutte le Zone del P.R.T., oltre alle destinazioni espressamente previste dalle presenti norme, è consentito l'insediamento dei servizi comunque connessi alla produzione, confezionamento, distribuzione e diffusione delle materie e dei prodotti.
2. In particolare, è consentito l'insediamento delle seguenti destinazioni d'uso:
 - 1) **Categoria** = Attività di servizio per la logistica di tipo industriale.
Sottocategoria = gestione fisica, informatica ed organizzativa delle merci e dei prodotti, trasporto merci e corrieri.
 - 2) **Categoria** = Attività di servizio per la logistica di supporto.
Sottocategoria = gestione dei prodotti di alta tecnologia e di sistemi complessi, call center inbound ed outbound, di tele marketing e servizi di assistenza e customer management, servizi di intermediazione con esclusione di quelli riconducibili ad attività di tipo commerciale.
 - 3) **Categoria** = Attività di servizio per la logistica integrata.
Sottocategoria = servizi integrativi dei processi aziendali per fornire servizi ed informazioni che creano valore per il consumatore, comunicazione, marketing, diffusione e distribuzione delle informazioni, compresi centri postali privati e corrieri espresso.
 - 4) **Categoria** = Attività di servizio per la gestione dei servizi informativi.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

Sottocategoria = servizi telematici, informatici, di gestione, assistenza e manutenzione delle reti.

- 5) **Categoria** = Attività di servizio per la distribuzione.
Sottocategoria = stoccaggio, deposito e conservazione di materie prime, prodotti e semilavorati e derivati, compresi i depositi dei materiali per l'edilizia, pietre e marmi.
- 6) **Categoria** = Attività di servizio ai mezzi ed alle cose.
Sottocategoria = autorimesse, parcheggi pubblici e privati, carrozzerie, officine meccaniche, manutenzione di autoveicoli civili ed industriali, comprese stazioni di servizio e depositi per carburanti e prodotti petroliferi.
- 7) **Categoria** = Attività di servizio per la mobilità.
Sottocategoria = assistenza automobilistica e ai trasporti, vendita di veicoli civili ed industriali.
- 8) **Categoria** = Attività di servizio per l'ambiente.
Sottocategoria = impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti (anche elettrici, elettronici e veicoli), stazioni ecologiche, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché sistemi di trasporto e teleriscaldamento, esclusi inceneritori e co-inceneritori.
- 9) **Categoria** = Attività di servizio per la sicurezza.
Sottocategoria = attività di vigilanza e per la sicurezza pubblica e privata, pronto intervento e servizi complementari.
- 10) **Categoria** = Attività di servizio per la diffusione e promozione.
Sottocategoria = attività espositive, fieristiche e convegnistiche (escluse le destinazioni alberghiere ed il commercio al dettaglio), servizi per la pubblicizzazione dei prodotti e sedi radio-televisive.
- 11) **Categoria** = Attività di commercio all'ingrosso.

3. L'enumerazione delle Categorie delle destinazioni d'uso di cui al comma precedente, in quanto compatibili con la vocazione industriale-artigianale tipica dei Nuclei di Sviluppo Industriale, è da intendersi tassativa e vincolante ai fini del rilascio dei titoli abilitativi.

4. Per l'individuazione della specifica destinazione d'uso ammissibile, l'indicazione delle relative Sottocategorie ha valenza puramente orientativa, fermo restando l'obbligo di garantire la coerenza con la Categoria di riferimento e la connessione con le attività principali industriali-artigianali.

5. Per le destinazioni di cui al precedente comma 2, p.ti 2, 3, 7, 9, 10 e 11, è prescritta la realizzazione di parcheggi pubblici nella misura minima di 40 mq. ogni 100 mq. di



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

superficie edificabile (Se), comprensivi degli spazi di manovra e al netto della viabilità interna. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 2.3.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 50, della L.R. n. 11 del 16.07.2008 (*"Nuove norme in materia di commercio"*), in tutte le Zone del P.R.T. non sono consentiti insediamenti commerciali con grande superficie di vendita, centri commerciali e parchi commerciali, come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. f), g) e k), L.R. 11/2008.

E' consentito l'insediamento di nuove attività di vendita al dettaglio rientranti nella categoria della "media superficie di vendita", come definita dall'art. 1, comma 3, lett. e), L.R. 11/2008, esclusivamente nelle Zone per Attrezzature Centrali, di cui all'art. 14 delle presenti N.T.A., nel rispetto dei parametri ivi previsti.

In tutte le Zone del P.R.T. è consentito l'insediamento di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio rientrante nella categoria degli "esercizi di vicinato", come definita dalla L.R. 11/2008 cit., con superficie di vendita non superiore a 250 mq., nei limiti di un solo esercizio di vicinato per ogni lotto come identificato in sede di originale assegnazione.

Non è considerata attività commerciale, ed è sempre consentita, la vendita al dettaglio dei prodotti realizzati dalle aziende artigianali e industriali ivi insediate.

7. In caso di richieste di insediamento di attività non direttamente riconducibili alle Sottocategorie di cui al precedente comma 2, l'Unità Territoriale dell'ARAP è tenuta a richiedere alla Provincia dell'Aquila la specifica interpretazione delle ammissibilità riconosciute dalle presenti N.T.A..

Art. 7

ZONE PER ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE

1. Disposizioni generali

1.1. Le zone e le attrezzature pubbliche di interesse generale, nonché i servizi e le attrezzature di interesse collettivo e comprensoriale, sono costituite dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, e del combinato disposto dell'art. 2 L.R. 23.09.1998, n. 89, e dell'art. 26-bis Legge 28.02.1990, n. 38.

Le stesse sono in dotazione all'ARAP e concorrono al soddisfacimento della dotazione complessiva di standard urbanistici del P.R.T., ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2.04.1968, n. 1444.

1.2. Tali aree comprendono:

- le aree destinate alla viabilità e parcheggio pubblico;
- le aree e le attrezzature pubbliche di interesse comune (culturali, sociali, amministrative, per pubblici servizi, etc.);
- le zone a verde consortile (verde pubblico), di cui al successivo art. 17.

1.3. Il PRT, nel rispetto dell'art. 5 del D.M. 1444/1968, assicura il reperimento di



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

superfici da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, escluse le sedi viarie:

- per gli insediamenti industriali e artigianali, o ad essi assimilabili, nella misura minima del 10% della superficie territoriale (St) destinata a tali insediamenti;
- per gli insediamenti direzionali, o ad essi assimilabili, e per quelli di cui all'art. 6 delle presenti N.T.A., ad integrazione delle attrezzature esistenti, nella misura minima di 40 mq di spazio - di cui almeno la metà destinata a parcheggi, escluse le sedi viarie - ogni 100 mq di superficie edificabile (Se) degli edifici destinati a tali insediamenti;
- per gli insediamenti commerciali al dettaglio (ove ammessi), nella misura minima di 80 mq di spazio - di cui almeno la metà destinata a parcheggi, escluse le sedi viarie - ogni 100 mq di superficie edificabile (Se) degli edifici destinati a tali insediamenti.

2. Aree destinate alla viabilità e parcheggio pubblico.

2.1. Tali aree comprendono:

- le strade e i nodi stradali;
- i parcheggi pubblici;
- i raccordi ferroviari;
- le aree a supporto della mobilità esistente e di progetto (pertinenze alla rete viaria e ferroviaria, aree pedonali, piste ciclabili, itinerari e percorsi).

2.2. Strade.

Sono previste all'interno dell'agglomerato due tipi di strade:

A) strade di tipo A della sezione di m 44,10 così suddivise:

- due carreggiate di m. 10,00 ciascuna (con due corsie di marcia da m. 3,50 e una di sosta da m. 3,00);
- uno spartitraffico di m. 0,60;
- due marciapiedi laterali di m. 1,75 ciascuno;
- due fasce di rispetto di m. 10,00 ciascuno;

B) strade tipo B della sezione di m. 25,50 così suddivise:

- due corsie di marcia di m. 3,50 ciascuna;
- due corsie di sosta di m. 2,50 ciascuna;
- due marciapiedi di m. 1,75 ciascuno;
- due fasce di rispetto di m. 5,00 ciascuna.

Lungo le fasce di rispetto stradale, individuate in conformità alle disposizioni del D.L. 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, possono essere realizzate aree per la sosta ed il parcheggio di autoveicoli, stazioni di rifornimento, aree di servizio e impianti di autolavaggio di autoveicoli, nel rispetto delle norme di settore.

2.3. Parcheggi pubblici.



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

Nelle Zone appositamente indicate dalle presenti norme, in relazione alle destinazioni d'uso insediate o da insediare, è prescritta la realizzazione di parcheggi pubblici, nella misura minima di 40 mq. ogni 100 mq. di superficie edificabile (Se) degli edifici esistenti o di previsione, comprensivi degli spazi di manovra e al netto della viabilità interna. I parcheggi dovranno essere localizzati all'interno del lotto e dovranno essere realizzati a cura e spese del proprietario e/o assegnatario, il quale dovrà procedere anche al successivo frazionamento e alla cessione delle relative aree al patrimonio dell'ARAP. I parcheggi pubblici dovranno essere realizzati garantendo il reperimento di una Superficie permeabile (Sp) pari al 25% dell'intera superficie destinata a parcheggio, mediante la realizzazione di aiuole spartitraffico o l'installazione di pavimentazioni con soluzioni alternative, come pavimenti autobloccanti o gigliati alveolari.

2.4. Raccordi ferroviari.

Fermo restando le vigenti norme di legge e di regolamento relative agli impianti ferroviari, per i nuovi tronchi di binari di servizio e raccordi con le industrie previste nel Piano è prevista una fascia di rispetto di m. 6 dall'asse del binario esterno per parte.

3. Criteri attuativi

3.1. Alle aree di cui al presente articolo, compresi gli spazi destinati a viabilità e relative pertinenze, è riconosciuto un diritto edificatorio corrispondente all'applicazione di un Indice di Utilizzazione fondiaria di 0,10 mq/mq, da localizzarsi nelle zone edificabili del P.R.T. in coerenza con le destinazioni d'uso ivi ammesse, nel rispetto di indici e parametri edilizi relativi a distanze, altezza e rapporto di copertura della corrispondente zona di atterraggio.

3.2. L'utilizzazione di tale diritto edificatorio è subordinato alla cessione gratuita al patrimonio dell'ARAP della corrispondente porzione di terreno destinato a standard urbanistici.

3.3. La proposta di cessione e relativo recupero di diritti edificatori può essere avanzata presso l'ARAP indipendentemente dalla presentazione di progetti di intervento. Il diritto edificatorio così recuperato può essere suddiviso in più lotti e può essere utilizzato in fasi successive, ma non può incrementare la Superficie Utile del lotto di destinazione per più del 50%. A tal fine l'ARAP si doterà di un registro delle cessioni destinato a monitorare l'utilizzazione dei diritti edificatori da trasferire.

3.4. Il proponente la cessione dovrà trasferire l'area in idonee condizioni di manutenzione, impegnandosi a conservare tali condizioni fino alla definitiva acquisizione in proprietà del terreno da parte dell'ARAP.

3.5. La presente norma è applicabile anche nelle procedure d'esproprio avviate e non



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

definite. E' possibile il recupero di Se come stabilito nel presente articolo, anche nei casi di relitti di terreno confinanti con viabilità pubblica e parcheggi pubblici.

Art. 8

PARCHEGGI PRIVATI E DI USO PUBBLICO

1. In tutte le zone di P.R.T., salvo diverse specifiche prescrizioni contenute nelle presenti norme, in sede di rilascio del titolo abilitativo devono essere riservate, al di fuori delle aree stradali, superfici per il parcheggio delle autovetture nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

2. Parcheggi privati.

In tutte le zone di P.R.T., salvo diverse specifiche prescrizioni delle presenti norme, in sede di rilascio del titolo abilitativo devono essere riservate, al di fuori delle aree stradali, superfici private per il parcheggio delle autovetture in misura non inferiore a 10 mq ogni 10 mc di costruzione (V). Le stesse possono essere ubicate all'interno del lotto o in aree di pertinenza dello stesso e possono essere realizzate anche all'interno degli edifici, nei piani terra, nei piani interrati o seminterrati e sul lastrico solare.

3. Parcheggi privati di uso pubblico di specifica pertinenza degli insediamenti a carattere commerciale.

Per gli insediamenti a carattere commerciale di vendita al dettaglio, dove ammessi, nonché per gli insediamenti esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento (ove possibile), è fatto obbligo di reperire, in aggiunta ai parcheggi pubblici, di cui all'art. 7, e ai parcheggi privati, di cui al comma precedente, aree da destinare a parcheggi di specifica pertinenza – parcheggi privati di uso pubblico – nella misura prevista dall'art. 1, comma 38, della L.R. 16.07.2008, n. 11.

4. Non è consentito destinare ad altri usi, anche temporaneamente, gli spazi di cui al presente articolo, siano essi devoluti a parcheggio pubblico, privato e/o di uso pubblico, se non attraverso la presentazione di uno specifico progetto edilizio con contenuti planivolumetrici, da sottoporre all'ARAP ed al Comune di Sulmona per l'ottenimento del necessario titolo edilizio, mediante il quale sia dimostrato il soddisfacimento della dotazione di parcheggi richiesta in riferimento alla specifica tipologia dell'intervento esistente e di quello previsto.

5. I parcheggi di cui al presente articolo dovranno essere realizzati garantendo il reperimento di una Superficie permeabile (Sp) pari al 25% dell'intera superficie del parcheggio, mediante la realizzazione di aiuole spartitraffico o l'installazione di pavimentazioni con soluzioni alternative, come pavimenti autobloccanti o gigliati alveolari.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

PARTE II

NORME SPECIFICHE

Art. 9

ZONIZZAZIONE DEL P.R.T.

1. Il territorio compreso entro il perimetro del Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona è suddiviso nelle seguenti zone:

- 1) Zona per Insediamenti Industriali;
- 2) Zona per Insediamenti Industriali Minori;
- 3) Zona per Attrezzature Sociali, Culturali, Sportive e di Servizio;
- 4) Zona per Attrezzature commesse al Trasporto Merci;
- 5) Zona per Attrezzature Centrali;
- 6) Zona per Strutture di Servizio;
- 7) Zona di Verde Consortile;
- 8) Zona di Verde Attrezzato;
- 9) Area per Impianti Tecnologici (impianto di depurazione);
- 10) Area per rimessa mezzi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
- 11) Area di servizio per distributori carburanti per uso autotrazione.

Art. 10

ZONE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI MINORI

1. Nella Zona per gli Insediamenti Industriali e nella Zona per gli Insediamenti Industriali Minori valgono le norme del presente articolo.

2. Sono ammesse tutte le destinazioni specificatamente corrispondenti al carattere di insediamento industriale, nonché quelle di cui al precedente art. 6. Nei lotti non è consentita la realizzazione di residenze o locali di abitazione tranne alloggi di servizio per custodi o personale tecnico la cui presenza continua in loco è indispensabile, con superficie utile netta non superiore a mq. 90.

3. Le industrie a carattere manifatturiero e di trasformazione dei prodotti agricoli con un numero di addetti superiori alle 20 unità o richiedenti lotti di superficie superiore ai 5000 metri quadrati, potranno di norma essere insediate solo nell'agglomerato del Nucleo, nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale, salvo che si tratti di industrie nocive per le quali non è possibile l'inclusione all'interno dello stesso agglomerato.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

4. In tali zone il P.R.T. si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie minima (S_m) = 1.500 mq.;
- rapporto di copertura (R_c) = 1/3 della superficie del lotto (S_f);
- parcheggi di servizio alla struttura = 15 mq. di parcheggio per addetto e comunque non inferiori alle quantità di cui all'art. 8, comma 2, delle presenti N.T.A.;
- SU = opere di urbanizzazione primaria;
- distanza dai confini = art. 4, p. 2, delle presenti N.T.A.;
- distacco tra edifici = art. 4, p. 2, delle presenti N.T.A.;
- verde privato = 20% della superficie del lotto (S_f), anche mediante la realizzazione di aiuole spartitraffico o lungo la recinzione, con un indice di Densità arborea (D_a) pari a circa un albero di alto fusto ogni 30 mq..

5. La superficie non edificata del lotto è destinata alla realizzazione di parcheggi privati, spazi di manovra e verde privato, secondo un progetto da approvare da parte dell'ARAP nel rispetto dei parametri sopra indicati.

6. Per le sistemazioni a verde è imposta una distanza delle alberature dalla recinzione non inferiore a mt. 3. Sono ammesse recinzioni costituite da muratura continua esclusivamente lungo i lati posti a confine con altre attività produttive. Nei lati posti a confine delle strade di uso pubblico sono previste recinzioni con zoccolatura in muratura di altezza non superiore a m. 0,40. I distacchi minimi delle recinzioni rispetto alla strada potranno essere aumentati dall'ARAP nel caso in cui le recinzioni o le alberature ricadano in prossimità di incroci, biforcazioni e diramazioni. Le alberature devono essere arretrate di mt. 20 dagli incroci.

7. Nelle aree non coperte da edifici, esclusi i cortili interni ai fabbricati, è facoltà dell'ARAP realizzare opere o canalizzazioni nel sottosuolo e nello spazio aereo, per acquedotti, gasdotti, fognature, condutture per elettrodotti e per telefoni con l'esclusione di ogni indennità per l'installazione.

8. Non sono ammesse costruzioni, anche accessorie, poste a ridosso della recinzione esterna, ad eccezione di un singolo edificio adibito a portineria da localizzare in prossimità dell'ingresso, con superficie utile netta non superiore a mq 80 ed altezza massima m. 3,50. E' ammessa anche la costruzione a confine di tettoie adibite a parcheggio di auto e motocicli. La costruzione di strutture tecnologiche (cabine gas, energia elettrica, ecc.) dovrà rispettare una distanza minima dal confine di proprietà di almeno mt. 5. Tale limite non si osserva sul confine stradale.

Art. 11 OPERE PUNTUALI

1. Nel presente P.R.T. si prevedono le seguenti opere puntuali:

- attrezzature sociali, culturali, sportive e di servizio;
- attrezzature connesse al trasporto merci;

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI SULMONA
Delibera di C.P. n. 22 del 7/06/2017 - con modifiche introdotte a seguito della Conferenza di Consultazione del 16/10/2017



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

- attrezzature centrali;
- strutture di servizio;
- area per rimessa mezzi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
- impianti tecnici (depuratore delle acque, ecc.).

2. In tali zone il P.R.T. si attua per intervento diretto. Nelle aree destinate ad opere puntuali si prevedono soltanto costruzioni attinenti la specifica destinazione della zona. Non saranno previste residenze ma solo locali ad uso abitazione per custodi, personale addetto all'ARAP o per tecnici addetti al servizio la cui presenza in loco è indispensabile, con superficie utile netta non superiore a mq. 90.

3. Per le zone a destinazione specifica dovrà essere redatto un progetto conforme al requisiti ed alle funzioni con l'adozione di standard rispondenti alle caratteristiche tecniche delle opere.

4. L'indice di edificabilità fondiaria (If) non potrà superare i 2 mc/mq. La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a mt. 5.

5. In particolare nelle zone per servizi ed impianti tecnici sono consentiti soltanto impianti e servizi di carattere generale attinenti all'esercizio e alla manutenzione delle reti di infrastrutture, impianti e servizi quali cabine elettriche, serbatoi idrici, impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti (anche elettrici, elettronici e veicoli), stazioni ecologiche, magazzini per materiali e attrezzature simili. In queste zone le distanze di rispetto degli edifici e degli impianti dal bordo esterno della sede stradale saranno di almeno 10 metri.

6. La superficie non edificata del lotto dovrà essere sistemata a verde, secondo un progetto da approvare da parte dell'ARAP - Unità Territoriale n. 4, in esso si dovrà prevedere uno spazio per parcheggi pubblici rapportato alla funzione e destinazione dell'edificio, comunque mai in misura inferiore a 40 mq. ogni 100 mq. di superficie edificabile (Se) realizzata. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 2.3.

12

ZONA PER ATTREZZATURE SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E DI SERVIZIO

1. Questa zona é destinata alla realizzazione di attrezzature sociali, culturali, sportive e di servizio, sia pubbliche sia private ad interesse collettivo, risultanti compatibili le une con le altre all'interno di un unico ambito territoriale.

2. Per attrezzature sociali e culturali si intendono:

- centri di formazione professionale, centri di ricerca, direzionali e di assistenza tecnica a sostegno delle aziende, scuole di specializzazione per lavorazioni tecnologiche, processi produttivi, marketing e pubblicità, attività connesse con l'istruzione secondaria relativa unicamente a corsi di perfezionamento al lavoro, con esclusione di



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

asili e strutture scolastiche in genere (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado);

- attrezzature per lo svago, teatri e impianti per lo spettacolo;

3. Per attrezzature sportive si intendono attrezzature di allenamento, per il tempo libero, per il gioco, per il riposo e per lo sport in genere.

4. Si prevedono altresì strutture di servizio di pertinenza dell'agglomerato, quali:

- impianti centrali di servizi tecnici (autoporti e centri internodali), di servizio al trasporto stradale (quali terminal autobus con relativi servizi, distributori di carburante), stazioni di servizio;
- attività di ristoro (bar, self-service, ristoranti);
- attività espositive e fieristiche;
- attività di autotrasportatori e spedizionieri, sedi operative di aziende municipalizzate o consorziali che gestiscono servizi pubblici.

5. In tali zone il P.R.T. si attua per intervento diretto. Oltre alle norme specifiche ai sensi delle leggi vigenti, per la definizione degli spazi, delle strutture e dei servizi relativi si dovranno rispettare i seguenti parametri generali:

- superficie minima (S_m) = 2.000 mq.;
- rapporto di copertura (R_c) = 1/3 della superficie del lotto (S_f);
- parcheggi privati = 10 mq ogni 10 mc di volume di costruzione (V), da realizzare in conformità all'art. 8 delle presenti N.T.A.;
- SU = opere di urbanizzazione primaria;
- altezza massima H = m. 14,50;
- distanza dai confini = m. 8.00;
- distacco tra edifici = art. 4, p. 2, delle presenti N.T.A.;
- verde privato = minimo 20% della Superficie fondiaria (S_f), con un indice di Densità arborea (Da) in ragione di circa un albero di alto fusto ogni 30 mq..

13

ZONA PER ATTREZZATURE CONNESSE AL TRASPORTO MERCI

1. In questa zona è prevista la realizzazione di un moderno autoporto con relative attrezzature connesse con il trasporto merci e precisamente:

- parcheggio autotreni;
- officina riparazione autoveicoli;
- magazzini consortili;
- magazzini deposito merci;
- magazzini per commercio all'ingrosso;
- mensa al servizio sia dei lotti industriali circostanti, che dei trasportatori di merci (può essere consentita anche la costruzione di alcune camere per alloggio trasportatori).

2. In questa zona sono ammesse tutte le destinazioni di cui all'art. 6 delle presenti norme,



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

con esclusione delle destinazioni industriali e artigianali.

14

ZONA PER ATTREZZATURE CENTRALI

1. In questa area è prevista la realizzazione di un complesso di opere puntuali comprendenti tutte le principali attrezzature di interesse generale dell'agglomerato e più precisamente:

- uffici consortili
- stazioni di servizio;
- stazioni autolinee;
- parcheggi autoveicoli;
- mensa e parco per la ricreazione;
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio ("esercizio di vicinato" e "medie strutture di vendita");
- poste e telegrafo, ufficio telefonico, sportello bancario, ufficio spedizionieri, tabacchi e bar;
- posto antincendi.

2. In tale zona il P.R.T. si attua per intervento diretto. Per le nuove costruzioni si applicano i seguenti parametri:

- $I_f = 1,00$ mc/mq;
- parcheggi privati = 10 mq ogni 10 mc di volume di costruzione (V), da realizzare in conformità all'art. 8 delle presenti N.T.A.;
- SU = opere di urbanizzazione primaria;
- altezza massima H = m. 10,50;
- distanza dai confini = art. 4, p. 2, delle presenti N.T.A.;
- distacco tra edifici = art. 4, p. 2, delle presenti N.T.A.;
- verde privato = minimo 20% della Superficie fondiaria (Sf), con un indice di Densità arborea (Da) in ragione di circa un albero di alto fusto ogni 30 mq..

3. E' consentito l'insediamento di nuove attività di commercio al dettaglio appartenenti alle tipologie dell' "esercizio di vicinato" - con superficie di vendita non superiore a mq. 250 - e della "media superficie di vendita" - con superficie di vendita non superiore a mq. 2.500 - ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. d) e e), della L.R. 16.07.2008, n. 11.

4. Gli insediamenti di tipo direzionale (uffici consortili, mense, sportelli bancari, etc.), esistenti e di nuovo impianto, devono garantire le seguenti dotazioni minime:

- a) standard urbanistici (parcheggi pubblici e verde pubblico) = 80 mq di spazio - escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi - ogni 100 mq della superficie edificabile (Se) degli edifici a ciò destinati, da realizzare e cedere gratuitamente al patrimonio dell'ARAP;
- b) parcheggi privati = 10 mq/10 mc, da realizzare in conformità all'art. 8 delle presenti N.T.A..



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

5. Gli insediamenti commerciali della “media superficie di vendita”, esistenti e di nuovo impianto, devono garantire, oltre le dotazioni del comma precedente, il reperimento di parcheggi di specifica pertinenza (parcheggi privati di uso pubblico) nella misura prevista dall'art. 1, comma 38, della L.R. 11/2008, con esclusione di quelli di servizio alla struttura, carico e scarico merci, personale dipendente e per quelli a destinazione pubblica.

6. Non è consentito l'insediamento di esercizi commerciali con grande superficie di vendita, centri commerciali e parchi commerciali, come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. f), g) e k), della L.R. 16.07.2008, n. 11.

7. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 – lett. a), b), c), e d), del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, nel testo in vigore, con possibilità di incrementi di volumetria e di superficie di vendita, ma nel rispetto dei parametri di cui al presente articolo, a condizione che siano garantite le dotazioni di cui ai commi precedenti. Per gli interventi di ristrutturazione mediante integrale demolizione e ricostruzione, è possibile mantenere le volumetrie e le altezze esistenti, anche se superiori ai parametri previsti nel presente articolo, purchè la ricostruzione avvenga nel rispetto delle sagome preesistenti.

8. Per gli edifici esistenti alla data 9.11.2011, sono consentiti gli incrementi derivanti dall'applicazione delle premialità e degli incentivi previsti dalla L.R. n. 49/2012, a condizione che vengano reperiti o integrati gli spazi per le urbanizzazioni secondarie, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 5, comma 2, delle presenti N.T.A..

9. Tutti gli interventi commerciali sono sottoposti al rispetto del Piano di Urbanistica Commerciale del Comune di Sulmona, anche ad integrazione delle disposizioni della presente Normativa Tecnica.

15

ZONA PER STRUTTURE DI SERVIZIO

1. In questa zona è prevista la realizzazione di una struttura per lo svolgimento di convegni, incontri, mostre ed uffici.

2. I parcheggi pertinenti la struttura medesima saranno ponderati in funzione della capacità ricettiva della stessa ed in condizioni di massimo afflusso. In ogni caso, gli stessi non potranno essere inferiori alle quantità di cui all'art. 8 delle presenti N.T.A..

16

AREA PER RIMESSA MEZZI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

1. In questa area è prevista la realizzazione di un'autorimessa per allocare i mezzi disponibili della Provincia dell'Aquila per il servizio di manutenzione della viabilità. La localizzazione si configura funzionale rispetto a tutta la viabilità circostante consentendo un tempestivo intervento, in caso di necessità, in modo particolare nel periodo invernale.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

Art. 17

ZONA DI VERDE CONSORTILE

1. Le Zone di Verde Consortile sono individuate sulle tavole del P.R.T. con specifica campitura. Le stesse sono le aree inedificate site all'interno dell'agglomerato industriale, quelle di rispetto alla viabilità e per il raccordo ferroviario, nonché quelle vincolate dal vigente Piano Regionale Paesistico.
2. Le Zone di Verde Consortile sono inedificabili e sono in dotazione all'ARAP concorrendo al soddisfacimento della dotazione complessiva di standard urbanistici del P.R.T., ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2.04.1968, n. 1444. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 3, delle presenti N.T.A..
3. All'interno di queste aree devono essere curate le alberature e garantire le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione a verde, con un indice di Densità arborea (Da) pari a circa un albero di alto fusto ogni 30 mq.. Possono essere realizzati percorsi pedonali e piste ciclabili, reti per servizi tecnologici e impianti puntuali di modeste dimensioni ad esclusivo servizio delle reti tecnologiche.
4. Alle Zone di Verde Consortile non possono essere attribuite destinazioni diverse da quelle espressamente indicate nel presente articolo, se non attraverso procedure di variante puntuale al P.R.T.. Pertanto, su tali aree, anche se situate in prossimità delle strade, non possono essere realizzati parcheggi, sia pubblici sia privati, né stazioni di rifornimento, aree di servizio e impianti di autolavaggio di autoveicoli, che, invece, possono essere localizzati lungo le altre fasce di rispetto stradale.

Art. 18

ZONA DI VERDE ATTREZZATO

1. La zona a verde attrezzato é destinata alla conservazione ed alla creazione di parchi pubblici. In questa zona devono essere curate le alberature esistenti e garantire le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione a verde con un indice di Densità arborea (Da) in ragione di circa un albero di alto fusto ogni 30 mq..
2. Nella zona é ammessa solo la costruzione di attrezzature ricreative, sportive e culturali, sia di iniziativa pubblica che da parte di privati, ad uso pubblico ed a completamento del parco.
3. Le opere che si andranno a realizzare dovranno prevedere esclusivamente le attrezzature ricreative, sportive e culturali con annesso solo i servizi indispensabili. Non si prevede la realizzazione di palazzetti dello sport o comunque campi per attività sportive coperti. La viabilità da prevedere dovrà essere solo di accesso alle strutture ed ai servizi.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

4. In questa zona é ammessa la realizzazione di opere puntuali (serbatoi, centraline, sottostazioni, ecc.) di interesse dell'agglomerato ed al servizio delle reti tecnologiche.

5. Per le Zone di Verde attrezzato non è prevista l'acquisizione al patrimonio dell'ARAP. Le stesse, quindi, non concorrono al soddisfacimento della dotazione complessiva di standard urbanistici del P.R.T., ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2.04.1968, n. 1444. Non sono applicabili le disposizioni dell'art. 7, comma 3, delle presenti N.T.A..

Art 19

AREE DI PROTEZIONE DEL GASDOTTO

1. In base ai Disciplinari predisposti dal Ministero dell'Industria e Commercio, Direzione Generale Miniere, per i gasdotti, il vincolo non *aedificandi* è posto fino a m. 10 dall'asse delle condotte, il vincolo a protezione del gasdotto riguarda sia costruzioni in superficie che opere interrato, quali fognature, cavi elettrici e telefonici, acquedotti e simili.

2. E' consentito l'attraversamento sopra e sotto il gasdotto da parte di altre condutture o fognature con l'adozione di tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o pericoli.

Art. 20

MISURE DI TUTELA AMBIENTALE, DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

1. Ogni impianto industriale, artigianale o di servizio ricadente nel territorio del Nucleo Industriale dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di inquinamento da scarichi, esalazioni e rumori, nonché di trattamento e scarico delle acque reflue, attraverso l'acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013, per tutti gli aspetti contenuti nell'art. 3, comma 1.

2. In particolare, tutti gli insediamenti e impianti classificati industriali o artigianali, nonché quelli insediati nel rispetto delle presenti norme, indipendentemente dalla loro dimensione, dovranno adottare tutti quegli accorgimenti, impianti e misure tecnologiche necessarie affinché vi sia razionale collegamento alla rete fognante pubblica nel rispetto delle norme di cui al T.U. recante "Norme in materia ambientale" – D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 - parte III e del vigente regolamento consortile.

3. Per tutti gli edifici industriali, artigianali e di servizio presenti nel Nucleo e per i nuovi insediamenti è prescritto il rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 29.09.2010 n. 31 per quanto attiene la regimentazione delle acque meteoriche e di dilavamento.

4. Qualunque prelievo di acqua superficiale o profonda deve essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio del Genio Civile a mezzo di specifica concessione rilasciata per gli effetti del Regolamento Regionale di cui al Decreto n. 3/reg. del 13.08.2007.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

5. Per l'impianto di depurazione esistente è individuata una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area dell'impianto di larghezza non inferiore a m. 100, ai sensi della L. 10.05.1976, n. 319, e della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4.02.1977.

6. Ai sensi dell'art. 55 della L.R. 19.12.2007, n. 45, modificata con L.R. 21.11.2008, n. 16, l'ARAP e il Comune, per le rispettive competenze, prima di autorizzare la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione o riattivazione, ampliamento o trasferimento degli insediamenti, nonché i cambi di destinazione d'uso e qualsiasi altro intervento su edifici esistenti, anche se non dismessi, o su aree libere, devono imporre al soggetto interessato, con oneri a carico di quest'ultimo, un'indagine di qualità ambientale sulle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee, che evidenzii la compatibilità dell'intervento proposto con l'eventuale stato di contaminazione dell'area e che riveli che le condizioni attese assicureranno le caratteristiche quali/quantitative dell'aria respirata previste dalla normativa vigente in materia.

Inoltre, dovranno essere condotte verifiche di carattere igienico sanitario preposte all'accertamento dell'assoluta coerenza con i principi della salute pubblica, individuando e valutando gli impatti significativi che l'attuazione dell'intervento potrebbe avere sull'ambiente e sulla salute pubblica. Di conseguenza, dovrà essere verificata l'esclusione di qualsiasi rischio per la salute umana, potenzialmente imputabile ad effetti derivanti dalla concreta attuazione dell'intervento, anche in relazione alla situazione ambientale preesistente nelle aree interessate ed in quelle limitrofe (a titolo esemplificativo: verifica delle fasce di rispetto sanitarie, dell'eventuale presenza di precorse ed attuali situazioni riconducibili ad inquinamento dell'aria, acqua, suolo, sottosuolo, etc., nonché di eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico, acustico, luminoso, stradale, da rifiuti, da amianto, ecc.).

Il rilascio dei permessi di costruire o degli altri titoli edilizi previsti dalle norme in vigore è subordinato alla positiva verifica delle condizioni innanzi descritte, i cui risultati dovranno essere contenuti in un atto di asseverazione tecnica da allegare alla richiesta del titolo abilitativo.

6-bis. Gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità secondo le disposizioni delle vigenti normative per la riduzione del rischio sismico (D.M. 14.01.2008 e successive Circolari esplicative, L.R. 11.08.2011, n. 28). Pertanto, la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione o riattivazione, ampliamento o trasferimento degli insediamenti, potranno essere attuati soltanto a seguito di idonei studi geologici/geotecnici locali e di studi di microzonazione sismica locali, ove necessario fino al Livello 3, con oneri a carico dei soggetti interessati, atti ad individuare la presenza di zone suscettibili di amplificazioni locali o di instabilità, nonché di faglie attive e capaci (certe o presunte).

Art. 21

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI SULMONA
Delibera di C.P. n. 22 del 7/06/2017 – con modifiche introdotte a seguito della Conferenza di Consultazione del 16/10/2017



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

DISPOSIZIONI FINALI

1. L'ARAP potrà affidare la gestione e la manutenzione delle opere, manufatti, attrezzature e infrastrutture di sua proprietà ad altri Enti pubblici e privati, con esclusione degli impianti appartenenti al Sistema Idrico Integrato.
2. Gli Enti e le Amministrazioni al quali potrà essere demandata la gestione e la manutenzione delle opere di cui al presente articolo non potranno comunque apportare alcuna modifica o variazione alle opere stesse se non con il nulla-osta dell'ARAP.
3. Eventuali modifiche e variazioni alle opere potranno essere apportate dall'ARAP solo su approvazione degli organi competenti e sulla base di una ulteriore revisione e aggiornamento del Piano d'Area.



Provincia dell'Aquila
Settore 5. Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

**Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo
Industriale di Sulmona – Recepimento della L.R. 15 ottobre 2012 n. 49.**

Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 7 giugno 2017

**VERBALE DELLA CONSULTAZIONE
DEL 16 OTTOBRE 2017
AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, DELLA L.R. 12/0/1983, N. 18, E S.M.I.**

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 10:00 presso i locali del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila, siti in Via Saragat, sono convenuti:

Per l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Ing. Francesco Bonanni | Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica |
| - Ing. Antonio Rosanò | Funzionario del Settore Territorio e Urbanistica |
| - Dott. Roberto Ragone | Istruttore del Settore Territorio e Urbanistica |

Per l'A.R.A.P. – Azienda Regionale Attività Produttive:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Arch. Ezio Rossi | Dirigente |
| - Ing. Paolo Spinelli | Funzionario |
| - Arch. Ugo Esposito | consulente delegato dal Direttore Generale |

Per il Comune di Sulmona:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Avv. Maria Assunta Iommi | Assessore all'Urbanistica |
| - Dott. Cristian La Civita | Assessore alle Attività Produttive |
| - Dott.ssa Katia Panella | Dirigente del Settore Pianificazione |
| - Arch. Sandro Cangialosi | Funzionario del Settore Pianificazione |

Per il Comune di Pratola Peligna:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Geom. Umberto Abruzzese | Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia |
|---------------------------|---|

Assume le funzioni di verbalizzante il Dott. Roberto Ragone della Provincia dell'Aquila.



PREMESSE

- con deliberazione del Consiglio Provinciale dell'Aquila n. 22 del 7 giugno 2017 è stata adottata la « Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona, Piano d'Area di attuazione del P.T.C.P. – Recepimento della L.R. 15.10.2012 n° 49, come modificata dalla L.R. 18.12.2012 n° 62, recante "norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 106 ...", disposizioni attuative »;
- l'art. 21 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia dell'Aquila (P.T.C.P.) ha stabilito che i Piani Territoriali delle Aree o Nuclei di sviluppo industriali, cessata la loro efficacia ai sensi dell'art. 87, co. 2, della L.R. 12 aprile 1983 n. 18, entrano a far parte dello stesso P.T.C.P., il quale fa salve le previsioni dei piani vigenti attuati attraverso un piano urbanistico esecutivo;
- l'iter formativo del Piano Provinciale è disciplinato dall'art. 8 della L.R. 18/1983, nel testo in vigore, il quale dispone quanto segue:
 - « ... il documento programmatico preliminare, con gli atti e gli elaborati relativi, viene inviato ai Comuni della Provincia ed è depositato per 30 gg. consecutivi decorrenti dalla data di affissione all'Albo Pretorio. L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul BURA, oltre che a mezzo di manifesti murali, su almeno un quotidiano a diffusione regionale » (co. 2);
 - « Durante il periodo di deposito, chiunque può prenderne visione e presentare istanze, memorie ed opposizioni tendenti a proporre scelte specifiche o generali » (co. 3);
 - « Nel medesimo periodo i Comuni e le Province promuovono pubbliche consultazioni al fine di acquisire apporti collaborativi » (co. 4);
 - « Entro i 60 gg. successivi all'avvenuta pubblicazione, i CC.CC. deliberano il proprio parere e l'inviando alla Provincia, corredato delle indicazioni emerse dalle proposte avanzate nel periodo di consultazione » (co. 5);
 - « La Provincia, tenuto conto dei pareri e proposte di cui ai commi precedenti approva il piano territoriale entro i successivi 150 giorni, previa convocazione di una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, allo scopo di acquisire il consenso delle amministrazioni competenti ad approvare i piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali. Il verbale della conferenza tiene luogo dell'atto di approvazione » (co. 6);
- con atto prot. n. 9159 del 6 aprile 2017 è stata avviata la procedura di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), mediante la trasmissione del rapporto ambientale preliminare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, alle autorità con competenza ambientale (ACA) individuate con determina dirigenziale n. 3 del 9 febbraio 2017;
- in attuazione delle disposizioni normative su richiamate, l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, con atto prot. n. 20646 del 1 settembre 2017, ha trasmesso al Comune di Sulmona e all'A.R.A.P. l'avviso di deposito della Variante, con la relativa documentazione tecnica, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio. L'avvenuta adozione è stata resa nota mediante:
 - pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 35 Ord. del 30 agosto 2017;
 - pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia (cartaceo e on line) dal 30 agosto 2017 al 29 settembre 2017;



- durante il periodo di deposito della Variante sono pervenute le seguenti osservazioni:

N°	DITTA	DEPOSITO	PROTOCOLLO
1	CONFCOMMERCIO	28/09/2017	22767 del 28/09/2017
2	Lamberti Maria Pia	28/09/2017	22847 del 29/09/2017
3	CNA	28/09/2017	22893 del 29/09/2017
4	Carlomagno Liliana e Fuorto Filippo	29/09/2017	22913 del 29/09/2017
5	Comune di Sulmona	29/09/2017	22937 del 02/10/2017
6	OVIDIUS s.r.l.	29/09/2017	22944 del 02/10/2017
7	KONOR s.r.l.	29/09/2017	22945 del 02/10/2017
8	PARCO DEI PELIGNI s.r.l.	29/09/2017	22947 del 02/10/2017
9	SULMO s.r.l.	29/09/2017	22949 del 02/10/2017
10	ACTION s.r.l.	29/09/2017	22950 del 02/10/2017
11	Giammarco Luigi	30/09/2017	22951 del 02/10/2017
12	Giammarco Luigi	30/09/2017	22952 del 02/10/2017
13	Angelone Rita	30/09/2017	22953 del 02/10/2017
14	BIKMAN s.r.l.	30/09/2017	22958 del 02/10/2017
15	Angelone Rita	30/09/2017	22984 del 02/10/2017
16	ADRIAS s.r.l. e SANT'UBALDO s.r.l.	29/09/2017 (depositata presso l'ARAP)	23533 del 09/10/2017

- con note del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila prot. n. 22318 del 22 settembre 2017 e prot. n. 24135 del 13 ottobre 2017 è stata convocata la presente conferenza di consultazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 18/1983 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Ing. Francesco Bonanni, per la Provincia dell'Aquila, apre i lavori della conferenza alle ore 10:20. Dopo aver salutato i presenti, illustra i contenuti della Variante al P.R.T. del Nucleo Industriale di Sulmona e lo stato del procedimento.

L'Avv. Maria Assunta Iommi deposita delega del Sindaco del Comune di Sulmona.

L'Ing. Spinelli e l'Arch. Esposito dell'ARAP depositano delega del Direttore Generale.

L'Ing. Bonanni intende scusarsi con il rappresentante del Comune di Pratola Peligna per la tempistica della convocazione, avvenuta soltanto il 13 ottobre scorso, dovuta ad un disguido connesso alla marginalità delle previsioni del P.R.T. sul territorio di Pratola Peligna.

La Dott.ssa Katia Panella, per il Comune di Sulmona, chiede un chiarimento tecnico sulle procedure. Chiede, in particolare, se l'odierna consultazione abbia ad oggetto anche la controdeduzione alle osservazioni.

L'Ing. Bonanni precisa che oggetto della consultazione è l'acquisizione da parte dei convenuti di apporti collaborativi sui contenuti della Variante, nonché sugli aspetti prettamente tecnici delle osservazioni. Per quanto riguarda le procedure, ribadisce quanto già chiarito nella corrispondenza pregressa, ossia che l'art. 8 della L.R. 18/1983, pur riferito al documento programmatico preliminare del P.T.C.P., è stato applicato *in parte qua* al procedimento in oggetto – relativo ad un Piano che l'art. 87 L.R. 18/83 colloca tra i piani di settore con valenza esecutiva – a causa



dell'assenza nell'ordinamento giuridico regionale di una disciplina specifica sulle procedure formative dei Piani Territoriali dei Nuclei di Sviluppo Industriale. Richiama anche il parere del 15.10.2003 del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo della Regione Abruzzo (C.R.T.A.).

L'Ing. Paolo Spinelli comunica che la presenza in questa sede dell'ARAP è interlocutoria e finalizzata ad approfondire i contenuti della Variante proposta. Fa presente che in Regione Abruzzo si sta ragionando sulla necessità di razionalizzare e uniformare le procedure dei Piani dei nuclei industriali, anche perché le varie Province stanno seguendo iter diversificati.

L'Ing. Bonanni concorda sulla necessità di razionalizzare le procedure da parte della Regione.

L'Avv. Iommi precisa che l'Amministrazione ha preferito portare la presente Variante in Consiglio Comunale anche in conseguenza dell'incertezza sulle procedure formative. Il Consiglio ha aderito all'impostazione della Variante, sebbene siano state rilevate incongruenze sugli elaborati grafici redatti dalla Provincia ed è stato chiesto il ripristino della vigente zonizzazione.

A questo punto, l'Ing. Bonanni passa all'illustrazione delle osservazioni pervenute entro il periodo di pubblicazione.

Sono pervenute le osservazioni indicate nelle premesse del presente verbale.

Queste possono essere radunate in base al contenuto delle richieste nei seguenti gruppi:

- a) osservazioni con le quali si chiede di escludere la possibilità di insediare attività commerciali di vendita al dettaglio, sia esercizi di vicinato, sia medie e grandi strutture di vendita, all'interno di tutte le zone del Nucleo di Sviluppo Industriale – osservazioni n. 1 (Confcommercio) e n. 3 (CNA);
- b) osservazioni con le quali si chiede l'estromissione dal perimetro del PRT di terreni aventi caratteristiche prettamente agricole – osservazioni n. 2 (Lamberti Maria Pia), n. 11 (Giammarco Luigi) e n. 13 (Angelone Rita);
- c) osservazioni con le quali si chiede lo stralcio dal PRT di alcuni edifici rurali diruti, preesistenti alla costituzione del Nucleo Industriale, nonché l'introduzione di una disciplina atta a consentire interventi di demolizione degli stessi edifici con trasferimento delle volumetrie su aree diverse, sia all'interno del PRT stesso che nell'ambito del PRG comunale – osservazioni n. 12 (Giammarco Luigi) e n. 15 (Angelone Rita);
- d) osservazioni con le quali si chiede di inserire alcune aree, attualmente inserite in "Zona per Insediamenti Industriali", in "Zona per Attrezzature Centrali" – osservazioni n. 6 (Ovidius s.r.l.), n. 7 (Konor s.r.l.), n. 8 (Parco dei Peligni s.r.l.), n. 9 (Sulmo s.r.l.), n. 10 (Action s.r.l.) e n. 14 (Bikman s.r.l.);
- e) osservazione con la quale si chiede di aumentare la disponibilità di superficie commerciale per gli insediamenti industriali dismessi, ma già esistenti all'atto di insediamento del Nucleo Industriale – osservazione n. 16 (Adrias s.r.l. e Sant'Ubaldo s.r.l.);
- f) osservazione con la quale si chiede l'introduzione di una norma tecnica finalizzata a consentire il trasferimento di autorizzazioni già rilasciate per attività a "servizi" in altre strutture ubicate nel PRT – osservazione n. 4 (Carlomagno Liliana e Fuorto Filippo);
- g) osservazione con la quale si chiede il ripristino della originaria zonizzazione del PRT – osservazione n. 5 (Comune di Sulmona).

Le osservazioni n. 1 e n. 3 rilevano un possibile contrasto delle previsioni della Variante con la vigente normativa regionale sul commercio, con particolare riferimento all'art. 1, co. 50, L.R.



11/2008, che non consente insediamenti di esercizi commerciali per la vendita al dettaglio nelle aree destinate ad insediamenti artigianali ed industriali

La Dott.ssa Panella, nel richiamare il parere favorevole espresso dal Consiglio Comunale, rammenta che la Regione Abruzzo con precedenti pareri ha ritenuto di poter superare alcune limitazioni previste dalla L.R. n. 11/2008 per quanto riguarda l'insediamento di attività commerciali nei nuclei industriali, almeno per gli esercizi di vicinato, sulla scorta delle sopravvenute direttive comunitarie. Per quanto riguarda, invece, gli esercizi commerciali della media distribuzione, gli stessi sono localizzati solo nella Zona per Attrezzature Centrali dove tale destinazione è già prevista dal piano vigente.

L'Ing. Bonanni precisa che la sovrapposizione delle norme regionali vigenti in materia di commercio, peraltro non prive di qualche incertezza interpretativa (tra il comma 37 e il comma 50 dell'art. 1 della L.R. 11/2008), con le direttive comunitarie sopravvenute – recepite nell'ordinamento nazionale (art. 31, comma 2, della Legge n. 214/2011, di conversione del D.L. n. 201/2011) – e con il Decreto Sviluppo, fa ritenere che le limitazioni imposte dalla legge regionale non siano pienamente applicabili, almeno per gli esercizi di vicinato.

Inoltre, la stessa L.R. n. 11/2008 impone il rispetto delle condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche che regolano l'insediamento sul territorio per le sole strutture degli esercizi delle grandi e delle medie superfici di vendita (art. 1, co. 37, L.R. 11/2008).

La Dott.ssa Panella fa presente che, peraltro, l'art. 5 della L.R. n. 49/012, in tema di destinazioni d'uso compatibili e complementari, contiene norme di diretta applicazione che non necessitano di recepimento, con conseguente insediabilità di esercizi commerciali di vicinato all'interno di edifici con destinazione produttiva, ossia industriale, artigianale, direzionale e servizi.

Per questi motivi, si ritiene che le osservazioni n. 1 e n. 3 non possono essere accolte.

Le osservazioni n. 2, n. 11 e n. 13, con le quali si chiede lo stralcio dal PRT di alcuni terreni al fine di essere ricondotti alla disciplina delle Zone Agricole del P.R.G. di Sulmona, non possono essere accolte in quanto le aree oggetto delle richieste non costituiscono aree di margine e, pertanto, un loro eventuale accoglimento comporterebbe un'integrale revisione del Piano. Le medesime aree, inoltre, sono incluse in "Zona di Verde Corsortile" che, per effetto dell'art. 7 delle N.T.A. della Variante, sono in dotazione all'ARAP e concorrono al soddisfacimento della dotazione complessiva di standard urbanistici del P.R.T., ai sensi dell'art. 5 del D.M. 1444/1968. Ad ogni modo, alle stesse viene riconosciuto un diritto edificatorio da localizzarsi nelle zone edificabili del P.R.T..

Anche le osservazioni n. 12 e n. 15 non possono essere accolte, sia perché gli immobili oggetto delle richieste non sono inseriti in aree di margine (e, pertanto, l'accoglimento delle osservazioni comporterebbe un'integrale revisione del Piano), sia perché non è possibile delocalizzare le volumetrie sul PRG comunale, in quanto trattasi di diverso strumento urbanistico, né all'interno dello stesso PRT, in quanto le destinazioni d'uso delle volumetrie esistenti non risulterebbero omogenee con le destinazioni d'uso previste nel Piano. Ad ogni modo, è possibile far ricorso alle norme previste per il recupero degli edifici esistenti, anche se incongrui, o all'applicazione delle ammissibilità riconosciute dalla L.R. n. 49/2012.

Con le osservazioni n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 14 si chiede l'inserimento in "Zone per Attrezzature Centrali" di alcuni lotti e relativi edifici attualmente inseriti in "Zona per



Insedimenti Industriali".

La trasformazione di una consistente parte delle vigenti Zone Industriali in Zone per "Attrezzature centrali" comporterebbe una completa revisione del P.R.T. poiché consentirebbe l'insediamento di una serie di attività, compresi gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio con media superficie di vendita (fino a mq 2.500), non perfettamente coerenti con la vocazione prettamente industriale ed artigianale delle aree. Si ritiene, pertanto, di non poter accogliere tali osservazioni. Va ribadito, inoltre, che la "Zona per Attrezzature centrali" prevista dalla Variante in esame costituisce una conferma delle previsioni del P.R.T. vigente e che la stessa risulta pressoché satura, sicché con la Variante non si è inteso incrementare gli insediamenti commerciali nel Nucleo Industriale, ma soltanto prendere atto di una situazione consolidata.

Con l'osservazione n. 16 si chiede di aumentare la disponibilità di superficie commerciale per gli insediamenti industriali dismessi, ma già esistenti all'atto di insediamento del Nucleo Industriale. Come detto in precedenza, l'interpretazione combinata delle norme in vigore in materia di commercio - l'art. 31, co. 2, L. n. 214/2011 (di recepimento delle direttive comunitarie in materia), la L.R. n. 49/2012 (di recepimento del c.d. Decreto Sviluppo - D.L. n. 70/2001) e la L.R. n. 11/2008 (commi 37 e 50 dell'art. 1) - consentono di superare la limitazione imposta dall'art. 1, co. 50, della L.R. n. 1/2008 cit., ossia l'esclusione del commercio al dettaglio nelle aree industriali e artigianali, per i soli esercizi commerciali di vicinato (superficie di vendita non superiore a mq. 250). Pertanto, anche se la marginalità dell'area renderebbe auspicabile una revisione del perimetro del Piano, che comunque non è oggetto della presente Variante, l'osservazione non è accoglibile.

Non si ritiene di poter accogliere anche l'osservazione n. 4, poiché la norma tecnica proposta costituirebbe una disciplina derogatoria delle destinazioni d'uso ammesse dal Piano.

La Dott.ssa Panella rileva che, comunque, dovrebbe ritenersi consentito lo svolgimento di attività accessorie a quella principale e/o prevalente - vale a dire di attività che si pongano in rapporto di subordinazione con l'attività principale e che siano preordinate ad una effettiva esigenza funzionale di questa - purché sia sempre garantita la coerenza con le attività principali.

In riferimento all'osservazione n. 5, con la quale il Comune di Sulmona ha chiesto il ripristino della originaria zonizzazione del PRT, l'Ing. Bonanni fa presente che non è oggetto della presente Variante la modifica della zonizzazione del Piano. Pertanto, le differenze riscontrate sull'elaborato grafico allegato dalla delibera di C.P. n. 22/2017 costituiscono meri errori materiali che saranno corretti in sede di approvazione definitiva.

L'Arch. Esposito per l'ARAP chiede informazioni sulla procedura di VAS seguita dalla Provincia.

L'Ing. Bonanni illustra lo stato del procedimento di verifica di assoggettabilità VAS, con particolare riferimento al contenuto del rapporto ambientale redatto per conto della Provincia e dei pareri trasmessi dalle ACA interessate nel procedimento stesso.

In particolare, sono pervenuti i seguenti pareri:

- 1) Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere - nota prot. n. 3518 del 20.06.2017;
- 2) A.S.L. n. 1 L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - nota prot. n. 0082335/17 del 4.05.2017;
- 3) A.S.L. n. 1 L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità



- Pubblica – nota prot. n. 0083433/17 del 5.05.2017;
4) Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) – nota prot. n. 7025 del 12.05.2017;
5) Regione Abruzzo, Servizio Gestione e Qualità delle Acque – nota prot. n. 0134791/17 del 18.05.2017;
6) Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile L'Aquila – nota prot. n. 0140895/17 del 25.05.2017;
7) Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile L'Aquila – nota prot. n. 0148955/17 del 1.06.2017.

Richiama, in particolare, le comunicazioni con le quali l'Azienda Sanitaria Locale ha chiesto l'integrazione dello studio ambientale con l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sulla salute pubblica, verificando l'esclusione di rischi per la salute umana derivanti anche da situazioni ambientali pregresse, *“a titolo esemplificativo: verifica delle fasce di rispetto sanitarie, dell'eventuale presenza di precorse ed attuali situazioni riconducibili ad inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo, ecc., nonché di eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico, acustico, luminoso, stradale, da rifiuti, da amianto, ecc.”*.

L'ASL, inoltre, si è espressa negativamente sulla possibilità di realizzare all'interno dei nuclei di sviluppo industriale insediamenti di tipo sensibili, ad esempio scuole, asili, strutture a carattere socio-sanitario.

Infine, con riferimento alla qualità dell'aria, chiede asseverazione tecnica che evidenzi che le condizioni attese assicureranno le caratteristiche quali/quantitative dell'aria respirata previste dalla normativa vigente in materia, in relazione alla specifica destinazione d'uso degli spazi e/o degli usi coinvolti e l'incolumità del vicinato, così come previste dagli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.SS n. 1265/1934.

L'Ing. Bonanni ritiene le valutazioni e le indagini richieste dalla ASL possano essere rinviate alla fase attuativa delle previsioni del P.R.T. per ogni singolo intervento, di modo che la procedura di VAS possa essere conclusa con un provvedimento di non assoggettabilità recependo le indicazioni e richieste sopra riportate nella normativa tecnica del Piano.

Sempre al fine di recepire le indicazioni della ASL, in sede di approvazione della Variante si procederà all'integrazione delle NTA anche al fine di eliminare la possibilità di insediare attività sensibili, ossia scuole, asili, centri sociali e attrezzature sanitarie e assistenziali, consentendo la realizzazione soltanto di centri di formazione professionale.

In sede di approvazione definitiva si procederà, inoltre, ad eliminare dal testo delle N.T.A. eventuali errori, refusi ed incongruenze.

Alle ore 11:50 la Consultazione viene dichiarata conclusa.

Il presente verbale è conforme all'originale redatto manualmente in sede di consultazione e sottoscritto dai partecipanti.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Roberto Ragone

Visto: Il Responsabile del procedimento

Ing. Antonio Rosanò





Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

« Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona, Piano d'Area di attuazione del P.T.C.P. – recepimento della L.R. 15.10.2012 n° 49, come modificata dalla L.R. 18.12.2012 n° 62, recante "norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 106 ..." – deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 7 giugno 2017

OSSERVAZIONI

PARERE DELL'UFFICIO



IL DIRIGENTE
(Ing) Francesco Bonanni



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 1			
Ditta	CONFCOMMERCIO		
Deposito	28/09/2017	Protocollo	22767 del 28/09/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede la modifica dell'art. 6, comma 6, delle N.T.A. del P.R.T. al fine di escludere la possibilità di insediare attività commerciali di vendita al dettaglio – sia esercizi di vicinato, sia medie e grandi strutture di vendita – all'interno di tutte le Zone del Nucleo di Sviluppo Industriale. La richiesta è motivata dal contrasto delle previste N.T.A. con la vigente normativa regionale sul commercio, con particolare riferimento all'art. 1, dell'art. 1, comma 50, della L.R. 11/2008: <i>« Non sono consentiti insediamenti di esercizi commerciali per la vendita al dettaglio nelle aree destinate ad insediamenti artigianali ed industriali. In tali aree è comunque (rectius esclusivamente) consentita la vendita al dettaglio dei prodotti realizzati dalle aziende artigianali ed industriali ivi insediate. »</i>. Nell'osservazione non si ritiene applicabile, invece, il principio generale di cui basato sulla disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, in base al quale <i>« ... costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute,... ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali »</i>. Questo principio non è ritenuto applicabile dagli osservanti perché deve essere recepito dalle regioni con una specifica normativa (l'art. 31, comma 2, L. 214/2011 dispone che <i>« Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma potendo prevedere al riguardo ... anche aree interdette agli esercizi commerciali ... »</i>), e, quindi, al momento sarebbe una mera enunciazione di principio non applicabile all'interno del Nucleo di Sviluppo Industriale in virtù della L.R. 11/2008. Si richiama, altresì, la necessità che tutte le Zone del NSI siano considerate a vocazione industriale ed artigianale, quindi incluse nel divieto della L.R. cit..			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile. Le norme regionali vigenti in materia di commercio devono essere lette ed interpretate anche alla luce degli orientamenti comunitari e delle norme nazionali sopravvenute. Queste ultime, come ricordato dagli stessi osservanti, tendono ad escludere la possibilità di imporre contingentamenti e limitazioni territoriali per le attività commerciali, se non quelle connesse alla tutela della salute, dell'ambiente urbano e dei beni culturali. Cosicché, l'ammissibilità nel PRT di attività commerciali di vendita al dettaglio, limitatamente alla categoria dell' "esercizio di vicinato", ossia con superficie di vendita massima pari a mq			



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

250, e comunque con il limite di un solo esercizio per ogni lotto insediato, costituisce, a parere dell'Ufficio, un giusto temperamento delle varie esigenze.

Inoltre, l'art. 5 della L.R. 49/2012 (attuazione D.L. 70/2011 - c.d. Decreto Sviluppo) contengono norme di diretta applicabilità che stabiliscono la sussistenza della "complementarietà reciproca" tra le destinazioni produttive (industriali, artigianali, direzionale e servizi) e le attività commerciali di vicinato.

Per di più, tali limitazioni (un solo esercizio di vicinato per lotto), anziché snaturare la vocazione industriale ed artigianale delle aree del Nucleo, assolverebbe ad una funzione di integrazione dei servizi offerti agli utenti ed agli stessi operatori.

Va detto, inoltre:

- 1) che la L.R. n. 11/2008, pur escludendo, in maniera generalizzata, la vendita al dettaglio nelle aree industriali ed artigianali, ammette l'insediamento di esercizi di vicinato in ogni zona urbanistica. Infatti, l'art. 1, comma 37, della L.R. 11/2008 dispone che devono rispondere a condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche che regolano l'insediamento sul territorio le sole strutture degli esercizi delle grandi e delle medie superfici di vendita;
- 2) l'art. 1, comma 50, della L.R. 11/2008 esclude la possibilità di insediare esercizi commerciali per la vendita al dettaglio nelle "aree destinate ad insediamenti artigianali ed industriali", ma il PRT è uno strumento urbanistico complesso che include zone con diversa destinazione, quindi non soltanto aree industriali ed artigianali, ma anche aree a servizi. Sicché, in dette zone - non propriamente industriali ed artigianali, ma al servizio di queste - deve ritenersi possibile consentire l'insediamento di attività commerciali anche della media distribuzione, come nel caso delle "Zone per Strutture di Servizio" (nel qual caso, oltretutto, la previsione della Variante non fa altro che recepire le previsioni del PRT vigente).



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 2			
Ditta	LAMBERTI Maria Pia		
Deposito	28/09/2017	Protocollo	22847 del 29/09/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede l'estromissione dalla perimetrazione del P.R.T. dei terreni distinti in catasto al Fg. 16, part.ile nn. 102, 377 e 403, per essere destinati a Zona Agricola del P.R.G. di Sulmona. La richiesta è motivata dalla marginalità di detti terreni rispetto al Nucleo e dall'assenza di urbanizzazioni e di previsioni di sviluppo, essendo destinati a Verde Consortile.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile Le aree oggetto di osservazione non costituiscono aree di margine del P.R.T., con la conseguenza che un'eventuale accoglimento dell'osservazione comporterebbe un'integrale revisione del Piano. Inoltre, le stesse aree sono incluse in Zona di "verde Consortile" (art. 17 NTA) che, per effetto dell'art. 7 delle N.T.A. della Variante sono in dotazione all'ARAP e concorrono al soddisfacimento della dotazione complessiva di standard urbanistici del P.R.T., ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2.04.1968, n. 1444. Ad ogni modo, il co. 3 dello stesso articolo riconosce alle stesse un diritto edificatorio corrispondente all'applicazione di un Indice di Utilizzazione fondiaria di 0,10 mq/mq, da localizzarsi nelle zone edificabili del P.R.T..			



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 3			
Ditta	CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Associazione Provinciale di L'Aquila		
Deposito	29/09/2017	Protocollo	22893 del 29/09/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede l'esclusione della possibilità di insediare nuove attività commerciali di vendita al dettaglio, rientranti nella categoria degli esercizi di vicinato, nel Nucleo Industriale. La richiesta è motivata dal disfacimento del tessuto commerciale in atto nel centro storico di Sulmona.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile. Come per osservazione n. 1 – Confcommercio.			



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 4			
Ditta	CARLOMAGNO Liliana e FUORTO Filippo		
Deposito	29/09/2017	Protocollo	22913 del 29/09/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede l'introduzione tra le disposizioni transitorie e finali delle N.T.A. della seguente norma: « nell'ambito territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona, le autorizzazioni già rilasciate ai titolari, a qualunque titolo, di insediamenti con destinazione a "servizi" conservano validità in caso di trasferimento della relativa attività in altra struttura ubicata nello stesso ambito territoriale del Consorzio, previo accertamento del possesso – da parte della nuova struttura – dei requisiti funzionali (e, all'occorrenza, strutturali) prescritti dalla normativa vigente al momento del trasferimento, accertati e documentati dalla competente Autorità in riferimento alla tipologia di servizio considerato. In tale caso la struttura cui era riferita la originaria autorizzazione perde, contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione, la destinazione d'uso a "servizi", salvo che la relativa tipologia non rientri tra quelle assentite dal Piano regolatore ». La richiesta è motivata dalla titolarità dei richiedenti di un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività veterinaria, denominata "Ambulatorio Veterinario Fedra" (autorizzazione n. 22/95 del 19.05.1995), sita nell'unità immobiliare contraddistinta in catasto al fg. 17, part.lla 251 sub. 12, che intendono spostare in altro edificio, adiacente a quello originario, come da autorizzazione dell'ARAP n. 34 del 24.11.2016. Entrambi gli immobili sono siti in Zona per Insediamenti Industriali Minori del vigente P.R.T.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile. Si ritiene di non poter integrare le NTA della variante al PRT con la norma proposta nell'osservazione, in quanto costituirebbe norma derogatoria delle destinazioni d'uso ammesse dal piano.			



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 5

Ditta	COMUNE DI SULMONA
-------	--------------------------

Deposito	29/09/2017	Protocollo	22937 del 2/10/2017
----------	------------	------------	---------------------

Descrizione sintetica della richiesta

Il Comune di Sulmona con l'osservazione in oggetto, resa dal C.C. con deliberazione n. 76 del 29.09.2017, chiede:

- 1) di **ripristinare l'originaria previsione di "Zona per insediamenti industriali" ove è stata prevista, dalla Variante al PRT, la destinazione di "Verde Consortile"**;
- 2) di **ripristinare l'originaria destinazione di "Zona per Attrezzature connesse al trasporto merci" ove è stata prevista, dalla variante al PRT, la destinazione di "Zona per Strutture di Servizio"**.

L'osservazione trae origine dalla constatazione che la Variante proposta non contiene solo modifiche del testo normativo, ma anche della zonizzazione di piano: infatti, sugli elaborati grafici della Variante è previsto l'incremento della "Zona di Verde Consortile" a pregiudizio di una consistente area a "Zona per insediamenti industriali", e la modifica della "Zona per Attrezzature connesse al trasporto merci" che risulta inclusa in "Zona per Strutture di Servizio".

Le suddette modiche, oltre che apparire pregiudizievoli delle potenzialità insediative del Nucleo, non sono suffragate da una motivazione nella deliberazione del C.P. di adozione, determinando altresì un difetto per contraddittorietà interna dell'atto, in quanto le NTA disciplinano la "Zona per Attrezzature connesse al trasporto merci" soppressa sugli elaborati. Inoltre, il Comune, oltre ad esprimersi favorevolmente sugli altri contenuti della Variante, prende atto che le previste modeste modiche del perimetro attuale del PRT verranno assorbite e disciplinate dalle disposizioni del PRG comunale, previa successiva separata procedura di variante puntuale.

Proposta dell'Ufficio

Osservazione accoglibile.

Le modifiche della zonizzazione del PRT contenute sull'elaborato grafico allegato alla Delibera di C.P. n. 22/2017 non sono frutto di una precisa scelta dell'Amministrazione Provinciale, ma costituiscono meri errori materiali.

In sede di approvazione definitiva della Variante i descritti errori grafici saranno eliminati.



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 6			
Ditta	OVIDIUS S.r.l.		
Deposito	29/09/2017	Protocollo	22944 del 2/10/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede di destinare gli immobili di proprietà - fg. 17, partt. nn. 1548 e 1549, attualmente inclusi in "Zona per Insediamenti Industriali", a "Zona per Attrezzature Centrali" (art. 14 delle NTA della V/PRT). La Società richiedente (Legale Rappresentante Ing. Antonio Rubeo) è proprietaria degli immobili citati, siti lungo Viale della Repubblica e inclusi in "Zona per Insediamenti Industriali" (art. 10 NTA), e motiva la sua richiesta con la circostanza che la zona in questione avrebbe perso la sua connotazione industriale, sostituita da una convocazione tipicamente commerciale (come testimonierebbero gli insediamenti commerciali esistenti nella Zona che la stessa elenca), mentre l'adiacente "Zona per Attrezzature centrali" avrebbe esaurito le sue previsioni. L'area in questione, inoltre, possiederebbe le stesse caratteristiche delle esistenti aree per attrezzature centrali in merito ad accessi, posizione lungo Viale della Repubblica e disponibilità degli standard urbanistici.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile. Premesso che sarà compito del Comune e dell'ARAP verificare la legittimità degli insediamenti commerciali descritti nell'osservazione, l'osservazione non è accoglibile per le seguenti ragioni: - la trasformazione di Zone Industriali in Zone per "Attrezzature centrali", con conseguente insediabilità di esercizi commerciali di vendita al dettaglio con media superficie di vendita (fino a mq 2.500), comporterebbe una completa revisione del P.R.T., oltre che uno stravolgimento del Nucleo Industriale con conseguente rivalutazione della vocazione prettamente industriale ed artigianale delle relative aree - ipotesi, questa, non corrispondente alla volontà del Consiglio Provinciale all'atto dell'adozione della presente Variante; - la "Zona per Attrezzature centrali" è stata prevista dal P.R.T. vigente ed è stata confermata nella presente Variante - essa risulta pressoché satura, sicché con la Variante non si è inteso incrementare gli insediamenti commerciali nel Nucleo Industriale, ma soltanto prendere atto di una situazione consolidata.			



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 7			
Ditta	KONOR S.r.l.		
Deposito	29/09/2017	Protocollo	22945 del 2/10/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede di destinare glim immobili di proprietà - <u>fg. 17, part. n. 20</u>, attualmente inclusi in "Zona per Insediamenti Industriali", a "Zona per Attrezzature Centrali" (art. 14 delle NTA della V/PRT). La Società richiedente (Legale Rappresentante Ing. Antonio Rubeo) è proprietaria degli immobili citati, siti lungo Viale della Repubblica e inclusi in "Zona per Insediamenti Industriali" (art. 10 NTA), e motiva la sua richiesta con la circostanza che la zona in questione avrebbe perso la sua connotazione industriale, sostituita da una convocazione tipicamente commerciale (come testimonierebbero gli insediamenti commerciali esistenti nella Zona che la stessa elenca), mentre l'adiacente "Zona per Attrezzature centrali" avrebbe esaurito le sue previsioni. L'area in questione, inoltre, possiederebbe le stesse caratteristiche delle esistenti aree per attrezzature centrali in merito ad accessi, posizione lungo Viale della Repubblica e disponibilità degli standard urbanistici.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile. Come per osservazione n. 6 - OVIDIUS s.r.l.			



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 8			
Ditta	PARCO DEI PELIGNI S.r.l.		
Deposito	29/09/2017	Protocollo	22947 del 2/10/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede di destinare gli immobili di proprietà - <u>fg. 17, partt. nn. 1560 e 1547, attualmente inclusi in "Zona per Insediamenti Industriali", a "Zona per Attrezzature Centrali" (art. 14 delle NTA della V/PRT).</u> La Società richiedente (Legale Rappresentante Ing. Antonio Rubeo) è proprietaria degli immobili citati, siti lungo Viale della Repubblica e inclusi in "Zona per Insediamenti Industriali" (art. 10 NTA), e motiva la sua richiesta con la circostanza che la zona in questione avrebbe perso la sua connotazione industriale, sostituita da una convocazione tipicamente commerciale (come testimonierebbero gli insediamenti commerciali esistenti nella Zona che la stessa elenca), mentre l'adiacente "Zona per Attrezzature centrali" avrebbe esaurito le sue previsioni. L'area in questione, inoltre, possiederebbe le stesse caratteristiche delle esistenti aree per attrezzature centrali in merito ad accessi, posizione lungo Viale della Repubblica e disponibilità degli standard urbanistici.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile. Come per osservazioni n. 6 - OVIDIUS s.r.l. e n. 7 - KONOR s.r.l.			



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 9			
Ditta	SULMO S.r.l.		
Deposito	29/09/2017	Protocollo	22949 del 2/10/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede di destinare gli immobili di proprietà - <u>fg. 17, partt. nn. 1559 e 1545, attualmente inclusi in "Zona per Insediamenti Industriali", a "Zona per Attrezzature Centrali" (art. 14 delle NTA della V/PRT).</u> La Società richiedente (Legale Rappresentante Ing. Antonio Rubeo) è proprietaria degli immobili citati, siti lungo Viale della Repubblica e inclusi in "Zona per Insediamenti Industriali" (art. 10 NTA), e motiva la sua richiesta con la circostanza che la zona in questione avrebbe perso la sua connotazione industriale, sostituita da una convocazione tipicamente commerciale (come testimonierebbero gli insediamenti commerciali esistenti nella Zona che la stessa elenca), mentre l'adiacente "Zona per Attrezzature centrali" avrebbe esaurito le sue previsioni. L'area in questione, inoltre, possiederebbe le stesse caratteristiche delle esistenti aree per attrezzature centrali in merito ad accessi, posizione lungo Viale della Repubblica e disponibilità degli standard urbanistici.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile. Come per osservazioni n. 6 - OVIDIUS s.r.l., n. 7 - KONOR s.r.l. e n. 8 - PARCO DEI PELIGNI s.r.l.			



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 10			
Ditta	ACTION S.r.l.		
Deposito	29/09/2017	Protocollo	22950 del 2/10/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede di destinare gli immobili di proprietà - <u>fg. 17, part. n. 682 (sub. 6)</u>, attualmente inclusi in "Zona per Insediamenti Industriali", a "Zona per Attrezzature Centrali" (art. 14 delle NTA della V/PRT). La Società richiedente (Legale Rappresentante Gaetano Nino Di Cioccio) è proprietaria degli immobili citati, siti lungo Viale della Repubblica e inclusi in "Zona per Insediamenti Industriali" (art. 10 NTA), e motiva la sua richiesta con la circostanza che la zona in questione avrebbe perso la sua connotazione industriale, sostituita da una convocazione tipicamente commerciale, mentre l'adiacente "Zona per Attrezzature centrali" avrebbe esaurito le sue previsioni. L'area in questione, inoltre, possiederebbe le stesse caratteristiche delle esistenti aree per attrezzature centrali in merito ad accessi, posizione lungo Viale della Repubblica e disponibilità degli standard urbanistici.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile. Come per osservazioni n. 6 - OVIDIUS s.r.l., n. 7 - KONOR s.r.l., n. 8 - PARCO DEI PELIGNI s.r.l. e n. 9 - SULMO s.r.l.			



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 11

Ditta	GIAMMARCO LUIGI
-------	------------------------

Deposito	30/09/2017	Protocollo	22951 del 2/10/2017
----------	------------	------------	---------------------

Descrizione sintetica della richiesta

Si chiede di stralciare dal PRT i terreni censiti in catasto al fg. 17, p.lle 70, 71, 85, 86, 87, 100, 101, 103, 117, inseriti in "Zona a verde Attrezzato", per destinarli a Zona Agricola del P.R.G. comunale.

La richiesta è motivata sulla circostanza che i terreni in discussione, ubicati in località "valletta" e aventi una superficie catastale complessiva di mq 9570, hanno una vocazione agricola e sono privi di opere di urbanizzazione. Si chiede, pertanto, il ripristino della destinazione originaria agricola.

Proposta dell'Ufficio

Osservazione non accoglibile

Le aree oggetto di osservazione non costituiscono aree di margine del P.R.T., con la conseguenza che un'eventuale accoglimento dell'osservazione comporterebbe un'integrale revisione del Piano.

Inoltre, le stesse aree sono incluse in Zona di "verde Consortile" (art. 17 NTA) che, per effetto dell'art. 7 delle N.T.A. della Variante sono in dotazione all'ARAP e concorrono al soddisfacimento della dotazione complessiva di standard urbanistici del P.R.T., ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2.04.1968, n. 1444.

Ad ogni modo, il co. 3 dello stesso articolo riconosce alle stesse un diritto edificatorio corrispondente all'applicazione di un Indice di Utilizzazione fondiaria di 0,10 mq/mq, da localizzarsi nelle zone edificabili del P.R.T..



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 12			
Ditta	GIAMMARCO LUIGI		
Deposito	30/09/2017	Protocollo	22955 del 2/10/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede di stralciare dal PRT gli immobili censiti in catasto al fg. 17, p.lla 84, consistenti in n. 3 fabbricati rurali, inseriti in "Zona a verde Attrezzato". La richiesta è finalizzata a consentire interventi di demolizione con trasferimento delle volumetrie su aree diverse, sia all'interno del PRT che nell'ambito del PRG comunale. La richiesta è motivata sulla circostanza che gli immobili in discussione, un tempo utilizzati come abitazioni rurali, stalle e fienili, oggi diruti o semidiruti, ricadono su aree che hanno una vocazione agricola e sono prive di opere di urbanizzazione. Con l'osservazione, quindi, si chiede di poter demolire detti fabbricati, bonificando le aree interessate, e di trasferire le relative volumetrie su altre aree già urbanizzate.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile Gli immobili oggetto di osservazione non sono inseriti in aree di margine del P.R.T., con la conseguenza che un'eventuale stralcio degli stessi dal Piano comporterebbe una sua integrale revisione. Inoltre, le aree dove sono situati gli edifici sono incluse in Zona di "verde Consortile" (art. 17 NTA) che, per effetto dell'art. 7 delle N.T.A. della Variante sono in dotazione all'ARAP e concorrono al soddisfacimento della dotazione complessiva di standard urbanistici del P.R.T., ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2.04.1968, n. 1444. Ad ogni modo, il co. 3 dello stesso articolo riconosce alle stesse un diritto edificatorio corrispondente all'applicazione di un Indice di Utilizzazione fondiaria di 0,10 mq/mq, da localizzarsi nelle zone edificabili del P.R.T.. Non è possibile, altresì, consentire la delocalizzazione delle volumetrie nel PRG comunale, in quanto trattasi di diverso strumento urbanistico, né all'interno dello stesso PRT, in quanto le destinazioni d'uso esistenti (edifici rurale) non sono omogenee con le destinazioni d'uso previste nel Piano del Nucleo. Tutt'al più, si può ipotizzare di introdurre una disciplina normativa specifica diretta al recupero degli edifici esistenti incongrui.			



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 13			
Ditta	ANGELONE RITA		
Deposito	30/09/2017	Protocollo	22953 del 2/10/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede di stralciare dal PRT i terreni censiti in catasto al fg. 17, p.lle 90, 91, 95, 110 e 121, inseriti in "Zona a verde Attrezzato", per destinarli a Zona Agricola del P.R.G. comunale. La richiesta è motivata sulla circostanza che i terreni in discussione, aventi una superficie catastale complessiva di mq 7260, hanno una vocazione agricola e sono privi di opere di urbanizzazione. Si chiede, pertanto, il ripristino della destinazione originaria agricola.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile Come per osservazione n. 11 - GIAMMARCO Luigi			



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 14			
Ditta	BIKMAN S.r.l.		
Deposito	30/09/2017	Protocollo	22958 del 2/10/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede di destinare gli immobili di proprietà - <u>fg. 18, part. n. 442 (sub. 1)</u>, attualmente inclusi in "Zona per Insediamenti Industriali minori", a "Zona per Attrezzature Centrali" (art. 14 delle NTA della V/PRT). La Società richiedente (Legale Rappresentante Nicola Marco Di Cioccio) è proprietaria degli immobili citati, siti in Via R. Cicerone in aderenza a Viale della Repubblica, inclusi in "Zona per Insediamenti Industriali minori" (art. 10 NTA), e motiva la sua richiesta con la circostanza che la zona in questione avrebbe perso la sua connotazione industriale, sostituita da una convocazione tipicamente commerciale, mentre l'adiacente "Zona per Attrezzature centrali" avrebbe esaurito le sue previsioni. L'area in questione, inoltre, possiederebbe le stesse caratteristiche delle esistenti aree per attrezzature centrali in merito ad accessi e disponibilità degli standard urbanistici.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile Come per osservazioni n. 6 - OVIDIUS s.r.l., n. 7 - KONOR s.r.l., n. 8 - PARCO DEI PELIGNI s.r.l., n. 9 - SULMO s.r.l. e n. 10 - ACTION s.r.l.			



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 15			
Ditta	ANGELONE RITA		
Deposito	30/09/2017	Protocollo	22984 del 2/10/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede di stralciare dal PRT l'immobile censito in catasto al fg. 17, p.lla 94, consistente in n. 1 fabbricato rurale, inserito in "Zona a verde Attrezzato". La richiesta è finalizzata a consentire interventi di demolizione con trasferimento delle volumetrie su aree diverse, sia all'interno del PRT che nell'ambito del PRG comunale. La richiesta è motivata sulla circostanza che l'immobile in discussione, un tempo utilizzato come abitazione rurali, stalle e fienili, oggi diruti o semidiruti, ricade su un'area che ha una vocazione agricola ed è priva di opere di urbanizzazione. Con l'osservazione, quindi, si chiede di poter demolire detto fabbricato, bonificando l'area interessata, e di trasferire la relativa volumetria su altre aree già urbanizzate.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile			
Come per osservazione n. 12 - GIAMMARCO Luigi			



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 16			
Ditta	ADRIAS S.r.l. e SANT'UBALDO S.r.l.		
Deposito	39/09/2017	Protocollo	23533 del 9/10/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede di aumentare la disponibilità di superficie commerciale per gli insediamenti industriali dismessi, ma già esistenti all'atto di insediamento del Nucleo Industriale, di superficie superiore a mq 2000. La Società ADRIAS (Legale Rappresentante Walter Tirimacco) è proprietaria dei fabbricati e dei terreni riportati in catasto al fg. 27, part.lla 86, 87, 90, 113, 115, 161, 254, 257, 322, 363, 345, 364, 385 e 1009 (sup. lotto mq 2300), mentre la Società SANT'UBALDO (Legale Rappresentante Marco Tirimacco) è proprietaria dei fabbricati e dei terreni riportati in catasto al fg. 27, part.lla 1011 (sup. lotto mq 4100). Detti immobili sono inclusi nell'area dell'ex complesso ACE, attività industriale oggi dismessa, realizzato prima della costituzione del Nucleo di Sviluppo Industriale. Attualmente sono destinati ad attività miste. L'osservazione è motivata sulla circostanza che le superfici commerciali ammesse dalla Variante - superficie di vendita max mq 250 (un esercizio di vicinato per ogni lotto) - non sarebbero congrue per una riqualificazione dell'area.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile. L'osservazione non appare accoglibile per le seguenti ragioni: - le norme regionali vigenti in materia di commercio - art. 1, comma 50, L.R. n. 11/2008 - escludono il commercio al dettaglio nelle aree industriali ed artigianali, - l'introduzione, da parte della Variante al PRT, della possibilità di insediare attività commerciali di vendita al dettaglio limitatamente alla categoria dell' "esercizio di vicinato", ossia con superficie di vendita massima pari a mq 250, con il limite di un solo esercizio per ogni lotto insediato, costituisce un giusto contemperamento tra le limitazioni della norma regionale e gli orientamenti comunitari sopravvenuti, recepiti dall'ordinamento nazionale (art. 31, comma 2, della Legge n. 214/2011, di conversione del D.L. n. 201/2011); - l'ammissibilità dei soli esercizi di vicinato è suffragata dalla disposizione dell'art. 1, comma 37, della L.R. 11/2008, che subordina al rispetto di condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche che regolano l'insediamento sul territorio le sole strutture degli esercizi delle grandi e delle medie superfici di vendita.			



Provincia dell'Aquila

TERRITORIO E URBANISTICA

r. P. n. 5/07

Determinazione dirigenziale n° 18 del 10 luglio 2017 avente per oggetto:

VARIANTE AL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA PER LA MODIFICA DEI P.R.T. DEI NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA E SULMONA - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N. 49 E S.M.I. E ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2, D.LGS 152/2006 - PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA'.

Ufficio di provenienza della determinazione:

TERRITORIO E URBANISTICA

Dirigente del Settore:

BONANNI FRANCESCO

Responsabile del procedimento amm.vo:

ROSANO' ANTONIO

Estensore materiale dell'atto:

ROSANO' ANTONIO

Il presente atto è composto da n. 15 fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile



* 5 5 3 7 7 *



Provincia dell'Aquila

TERRITORIO E URBANISTICA

Determinazione dirigenziale n°	18	del	10 MAR 2017	avente per oggetto:
Nr. Progr. 55377				
VARIANTE AL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA PER LA MODIFICA DEI P.R.T. DEI NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA E SULMONA - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N. 49 E S.M.I. E ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2, D.LGS 152/2006 - PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA'.				

IL DIRIGENTE

PREMESSO, che:

- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28/04/2004 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia dell'Aquila;
- per effetto dell'art. 87 della L.R. n. 18/1983 e s.m.i. le aree ricomprese nei Piani Regolatori Territoriali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale sono parte attuativa del P.T.C.P., avendo cessato la loro efficacia alla data di approvazione del P.T.C.P. medesimo, e sono da considerarsi pertanto quali piani stralcio attuativi del piano provinciale;
- le competenze in merito all'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali sono state demandate alle rispettive Province con l'emanazione della L.R. 03/03/1999, n. 11 (art. 44), di modo che spetta al Consiglio Provinciale l'approvazione dei Piani Regolatori Territoriali dei Nuclei di Sviluppo Industriale e loro varianti in ragione della loro natura giuridica di Piano d'Area del P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila;
- nell'ambito di una valutazione generale della esigenza di riconversione delle aree produttive all'interno dei Nuclei di Sviluppo Industriale dell'Aquila e di Sulmona, è emersa la necessità di integrare ed ampliare le destinazioni d'uso attualmente ammesse con una variante normativa alle NTA nonché procedere ad una revisione e adeguamento cartografico nell'ambito delle aree che hanno perso la connotazione produttiva oppure gravate da nuovi vincoli e/o necessità non più attuali;
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 02 del 30/01/2017 è stata adottata la variante al P.T.C.P. del P.R.T. dell'Aquila e con delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 07/06/2017 è stata adottata la variante al P.T.C.P. del P.R.T. di Sulmona;
- le delibere di adozione sono state rese note al pubblico nelle forme previste dall'art. 8, c. 2, della L.R. n. 18/1983;
- il D.L.vo 03/04/2006 n. 152 - *Norme in materia ambientale*, in base al combinato disposto di cui agli artt. 6-7, prevede che siano sottoposti a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) i piani e programmi, intesi come atti o provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, c. 3, D.L.vo 152/06);

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, configurandosi quale modifica parziale di un piano avente le caratteristiche di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 3 bis, del citato Decreto, risulta sottoposta alla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.;
- che i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale



Provincia dell'Aquila

strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge per effetto dell'art. 11, c. 5, del D.Lgs. 152/2006;

- nella procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS riguardante la Variante in oggetto, l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, assume il ruolo di autorità ambientale competente all'elaborazione del parere motivato e quello di autorità procedente che approva la Variante, in base a quanto chiarito dalla Circolare n. 19565 del 31/07/2008 della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo;
- per avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, questa Amministrazione Provinciale, in qualità di autorità competente e procedente, è tenuta ai sensi del comma 2, art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e a trasmettere loro il rapporto preliminare ambientale per l'acquisizione del parere ambientale;

TENUTO CONTO CHE:

- che con determinazione dirigenziale n. 30 del 30/11/2016, è stata autorizzata la procedura per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla redazione del Rapporto Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 33 del 09/12/2016, è stato affidato l'incarico di cui sopra a professionista esterno e che la relativa convenzione è stata sottoscritta in data 28/12/2016;
- che con nota del 25/01/2017, acquisita in atti al n. 2321 del 01/02/2017, il suddetto professionista ha trasmesso i Rapporti Preliminari, ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. relativa alla variante al PTCP dell'Aquila, per la modifica dei P.R.T. di L'Aquila e Sulmona;
- che con Determinazione dirigenziale n. 03 del 09/02/2017 sono state individuate le Autorità con Competenza Ambientale (ACA) da consultare ai fini della verifica di assoggettabilità della variante in oggetto in osservanza alla Circolare della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia prot. n. 30766 del 18/12/2008;
- che con nota PEC prot. n. 9159 del 06/04/2017 è stato trasmesso alle Autorità come sopra individuate il Rapporto Ambientale Preliminare, significando che, dall'esito del detto rapporto, è stata proposta la non assoggettabilità a V.A.S. della variante in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- entro i termini sono pervenuti i pareri delle ACA come di seguito specificati:
 1. nota prot. n. 83433 del 05/05/2017 dell'ASL n.1 – Area dell'Aquila;
 2. nota prot. n. 82335 del 04/05/2017 dell'ASL n.1 – Area Avezzano - Sulmona – Castel di Sangro;
 3. nota prot. n.7025 del 12/05/2017 dell'Arta Abruzzo;
 4. nota prot. n. 134791 del 18/05/2017 del Servizio Gestione e Qualità delle Acque – Dipartimento Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo;
 5. nota prot. 148955 del 01/06/2017 del Servizio Genio Civile dell'Aquila - Dipartimento Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo;
 6. nota prot. n. 3518 del 20/06/2017 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere;
- le ACA sopra indicate si sono espresse come di seguito:
 1. il Servizio Gestione e Qualità delle Acque e il Servizio Genio Civile, entrambi del Dipartimento Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo, non hanno espresso alcun parere;
 2. l'Arta Abruzzo e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città



Provincia dell'Aquila

dell'Aquila e i comuni del Cratere hanno espresso parere di non assoggettabilità a VAS della variante in oggetto;

3. le ASL n.1 Area dell'Aquila e Area di Avezzano-Sulmona-Castel di Sangro hanno sospeso l'istruttoria per le seguenti motivazioni:

- *non si evincono, dal Rapporto Preliminare, valutazioni di carattere igienico sanitario e di tutela della salute pubblica, chiedendo nel contempo di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sulla salute pubblica. Dovrà essere verificata ed evidenziata l'esclusione di qualsiasi rischio per la salute umana, potenzialmente imputabile ad effetti derivanti dalla concreta attuazione della variante, anche in relazione alla situazione ambientale preesistente (a titolo esemplificativo: verifica delle fasce di rispetto sanitarie, dell'eventuale presenza di precorse ed attuali situazioni riconducibili ad inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ecc. nonché di eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico, acustico, luminoso, stradale, da rifiuti, da amianto ecc...) nelle aree interessate dalla procedura;*
- *Per ciò che attiene l'ammissione di nuove aree a destinazione d'uso "verde attrezzato" nonché quelle a destinazione d'uso "polivalente" lo scrivente Servizio nutre significative perplessità considerando che quest'ultime potrebbero addirittura essere utilizzate per insediamenti di tipo sensibile (scuole, asili, strutture a carattere socio-sanitario ecc.): per tale specifica previsione questo Servizio ritiene di non poter esprimere valutazioni favorevoli in merito;*
- *Fermo restando quanto precisato per le zone a destinazione d'uso "verde attrezzato" e "polivalente" con riferimento alla qualità dell'aria nelle altre aree oggetto di intervento si richiede l'asseverazione tecnica che evidenzii che le condizioni attese assicureranno le caratteristiche quali/quantitative dell'aria respirata in relazione alla specifica destinazione d'uso degli spazi e/o edifici eventualmente coinvolti e l'incolumità del vicinato così come previste dagli artt. 216-17 del T.U.L.L.SS. n.1265/34;*

TENUTO CONTO:

- che con nota prot. n. 22322 del 22/09/2017 è stata convocata, a termini dell'art. 8 comma 4 della L.R. 18/1983 la consultazione per la variante al P.R.T. dell'Aquila;
- che con nota prot. n. 22621 del 26/09/2017 è stata convocata, a termini dell'art. 8 comma 4 della L.R. 18/1983 la consultazione per la variante al P.R.T. di Sulmona;

CONSIDERATO CHE:

- nella consultazione del 16/10/2017, relativa al P.R.T. di Sulmona, si è preso atto che la Variante al PRT è solo normativa, rimanendo inalterate la perimetrazione e le destinazioni d'uso;
- l'espletamento delle valutazioni e delle indagini richieste dalla ASL per l'intera Variante può essere rinviato alla fase attuativa delle previsioni del P.R.T. per ogni singolo intervento, a spese e cura del richiedente, di modo che la procedura di VAS possa essere conclusa con un provvedimento di non assoggettabilità;
- in ordine alle ulteriori eccezioni sollevate dalla ASL si procederà alla integrazione delle N.T.A. eliminando la possibilità di insediare attività sensibili ossia scuole, asili e centri sociali e attrezzature sanitarie e assistenziali, consentendo la realizzazione soltanto di centri di formazione professionale;
- nella consultazione del 17/10/2017, relativa al P.R.T. di L'Aquila, si è preso atto che la Variante al PRT è normativa e cartografica, dal momento che vengono stralciate alcune aree nella zona di Bazzano e di Sassa, mentre vengono implementate alcune aree nella zona di Bazzano;
- per quanto riguarda le valutazioni, indagini ed eccezioni comunicate dalla ASL vale quanto detto



Provincia dell'Aquila

per il P.R.T. di Sulmona;

RITENUTO:

- di poter procedere, per quanto sopra, alla conclusione della procedura in oggetto con il provvedimento finale di non assoggettabilità a VAS della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica dei Piani Regolatori Territoriali dei Nuclei Industriali di L'Aquila e Sulmona, con recepimento della L.R. 15/10/2012 n. 49 e adeguamento cartografico;
- di dover recepire le segnalazioni e indicazioni formulate dalla ASL nelle Norme Tecniche d'Attuazione dei PRT di L'Aquila e di Sulmona, di modo che:
 - verrà imposto l'obbligo di effettuare le valutazioni e indagini richieste dalla ASL con gli atti sopra riportati per ciascun singolo intervento, preliminarmente ad esso;
 - sarà eliminata la possibilità di insediare attività sensibili come scuole, asili, centri sociali e attrezzature sanitarie e assistenziali, consentendo la realizzazione soltanto di centri di formazione professionale;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- la Circolare della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo prot. n. 30766 del 18/12/2008 "Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale";
- la Circolare della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo prot. n. 19565 del 31/07/2008 "Competenze in materia di VAS. Chiarimenti interpretativi";

VISTO:

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;
- La deliberazione di Giunta Provinciale n° 100 del 06/11/2014 di approvazione del P.E.G.;

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente determinato, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
- Di escludere dall'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) la Variante al "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica dei Piano Regolatori Territoriali dei Nuclei Industriali di L'Aquila e Sulmona- Recepimento della L.R. 15/10/2012 n.49 e adeguamento cartografico" per le motivazioni di cui sopra e per quelle contenute nel Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
- Di recepire le segnalazioni e indicazioni formulate dalla ASL nelle Norme Tecniche d'Attuazione dei PRT di L'Aquila e Sulmona, al fine di imporre lo svolgimento delle valutazioni e delle indagini richieste dalla ASL preliminarmente ad ogni singolo intervento e di eliminare la possibilità di insediare attività sensibili come scuole, asili, centri sociali e attrezzature sanitarie e assistenziali, consentendo la realizzazione soltanto di centri di formazione professionale;
- Di inviare copia del presente provvedimento alle Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.) coinvolte nella procedura di verifica di assoggettabilità.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. BONANNI FRANCESCO

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA

c/o Ospedale Santa Maria di Collemaggio - L'Aquila
tel 0862.368831 - fax 0862.405330 - PEC: dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it
Direttore Medico F.F. Dott. Enrico Giansante

A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- 5 MAG. 2017
Prot. N. <u>0083433/12</u>

e. p.c.

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
Settore Territorio e Urbanistica
urp@cert.provincia.laquila.it

ALLA REGIONE ABRUZZO

DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazione Ambientale
Servizio Genio Civile L'Aquila
Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA
Servizio Gestione Rifiuti
Servizio Difesa del suolo
dpc@pec.regione.abruzzo.it

DPD Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e
Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse (Sede L'Aquila)
dpd@pec.regione.abruzzo.it

DPH - Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio
Servizio Governo del Territorio beni ambientali aree protette e paesaggio
dph@pec.regione.abruzzo.it

ALL'ARTA ABRUZZO
Distretto provinciale dell'Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

ALL'AUTORITA' DEI BACINI DI RILIEVO
REGIONALE E DEL BACINO INTERREGIONALE
DEL FIUME SANGRO
autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

ALLA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI (MIBACT)
mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it

ALLA SOPRINTENDENZA DEI BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI (SABAP)
mbac-sabap-sq@mailcert.beniculturali.it

ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
mbac-sba-abr@mailcert.beniculturali.it

AL COMANDO REGIONALE CARABINIERI FORESTALE L'AQUILA
cor.abruzzo@pec.corpoforestale.it

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI FORESTALE L'AQUILA
cp.laquila@pec.corpoforestale.it

ALLA GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Pec: gsacqua@legalmail.it



AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA

OGGETTO: nota del Settore Territorio e Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila avente ad oggetto "Variante al P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila per la modifica del P.R.T. dei Nuclei di Sviluppo Industriale di L'Aquila e Sulmona - Recepimento della L.R. 15.10.2012 n. 49 e s.m.l. e Adeguamento Cartografico. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 30/01/2017 di Adozione parziale della Variante.
Avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Trasmissione del rapporto ambientale preliminare, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii." Comunicazione.

In riferimento alla procedura indicata in epigrafe, limitatamente al Nucleo Industriale di Bazzano ed al Nucleo Industriale di Sassa, si comunica di aver preso visione, ai fini valutativi inerenti la specifica competenza istituzionale del Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e, quindi, esclusivamente per gli aspetti di competenza in materia igienico-sanitaria, della documentazione trasmessa a mezzo pec dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ed acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 10 aprile 2017 con il prot. n. 0066017/17.

Ciò premesso, fatte salve le norme di tutela ambientale qui richiamate come principi di buona tecnica a tutela e prevenzione di condizioni rischio e/o pericolo per la salute pubblica, per le quali si rimanda a quanto verrà espresso dall'organo di vigilanza istituzionalmente competente in materia ambientale (ARTA) e fatte salve le competenze specifiche di altri Enti coinvolti nel procedimento, anche in ordine alla verifica di coerenza con la Pianificazione sovraordinata, si rappresenta quanto di seguito specificato.

Poiché dalla documentazione prodotta non si evince, allo stato, che siano state condotte valutazioni di carattere igienico sanitario e di tutela della salute pubblica, riferibili alla procedura in epigrafe, si chiede di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione dei piani oggetto di variante potrebbero avere sull'ambiente e sulla salute pubblica (art. 12 e All. 1 alla Parte II, Titolo II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Dovrà essere quindi verificata ed evidenziata l'assoluta coerenza della procedura con i principi di tutela della salute pubblica e l'esclusione di qualsiasi rischio per la salute umana, potenzialmente imputabile ad effetti derivanti dalla concreta attuazione della variante, anche in relazione alla situazione ambientale preesistente (a titolo esemplificativo: verifica delle fasce di rischio sanitarie, dell'eventuale presenza di precorse ed attuali situazioni riconducibili ad inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo, ecc. nonché di eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico, acustico, luminoso, stradale, da rifiuti, da amianto, ecc.) nelle aree interessate dalla procedura.

Per ciò che, invece, attiene l'annessione di nuove aree a destinazione d'uso "Verde attrezzato" nonché di quelle a destinazione d'uso "Polivalente", lo scrivente Servizio nutre significative perplessità considerato che quest'ultime potrebbero addirittura essere utilizzate per insediamenti di tipo sensibile (Scuole, Asili, Strutture a carattere socio-sanitario, ecc.). Per tale specifica previsione questo Servizio ritiene di non poter esprimere valutazioni favorevoli in merito.

Fermo restando quanto precisato per le zone a destinazione d'uso "Verde attrezzato" e "Polivalente", con riferimento alla qualità dell'aria nelle altre aree oggetto di intervento, si richiede asseverazione tecnica che evidenzia che le condizioni attese assicureranno le caratteristiche qualitative/quantitative (previste dalla normativa vigente in materia) dell'aria respirata,

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA

in relazione alla specifica destinazione d'uso degli spazi e/o edifici eventualmente coinvolti e l'incolumità del vicinato così come previste dagli art. 216-217 del T.U.L.L. SS. n° 1265/34.

Per quanto sopra esposto, si precisa che l'istruttoria della pratica si intende sospesa, evidenziando che lo scrivente Servizio procederà alle valutazioni di merito solo al momento dell'acquisizione e riscontro di quanto richiesto.

Distinti saluti

L'Aquila li, 05.05.2017

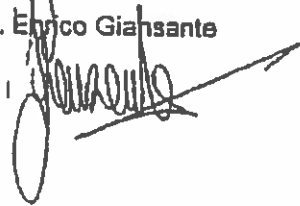
IL DIRIGENTE MEDICO SIESP

dott.ssa Maria Luisa Bruno



IL DIRETTORE F.F. U.O.C. SIESP

dott. Enrico Giansante





REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA
c/o Ospedale Santa Maria di Collemaggio - L'Aquila
tel 0862.368831 - fax 0862.405330 - PEC: dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it
Direttore F.F. Dott. Enrico Giansanto
Area Avezzano - Sulmona - Castel di Sangro
Via Gorizia 4 - 67039 SULMONA (AQ)
Tel 0864-499635 Fax 0864-499622 Email italone@asl1abruzzo.it

Prot. n. 0082335/17

Sulmona, il 04/05/2017

c. p.c.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
Settore Ambiente, Urbanistica
urp@cert.provincia.laquila.it

ALLA REGIONE ABRUZZO
DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazione Ambientale
Servizio risorse del Territorio ed Attività Estrattive
Servizio Difesa del Suolo
Servizio Genio Civile L'Aquila
Servizio Gestione Rifiuti
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA
dpc@pec.regione.abruzzo.it

DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e
Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse
dpd@pec.regione.abruzzo.it

DPH - Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio
Servizio Governo del Territorio
beni ambientali aree protette e paesaggio
dph@pec.regione.abruzzo.it

ALL'ARTA ABRUZZO
Distretto provinciale dell'Aquila
Via Caselle di Bazzano
67100 L'AQUILA
dist.laquila@pec.artabruzzo.it

AUTORITA' DEI BACINI DI RILIEVO
REGIONALE E DEL BACINO INTERREGIONALE
DEL FIUME SANGRO
Via Salaria Antica Est
67100 L'AQUILA
autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI
Via Filomusi Guelfi snc
67100 L'AQUILA
mbac-sr-abn@mailcert.beniculturali.it

SOVRINTENDENZA DEI BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI
Via San Basilio 2
67100 L'AQUILA
mbac-sabn-aq@mailcert.beniculturali.it



SOVRINTENDENZA DEI BENI ARCHEOLOGICI
Via Degli Agostiniani 14
66100 CHIETI
mbac-sba-abr@postcert.beniculturali.it

COMANDO REGIONALE CARABINIERI FORESTALE
L'AQUILA
Sede Regionale : Via delle Fratte snc
67100 L'AQUILA
coor.abruzzo@pec.corpoforestale.it

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI FORESTALE
L'AQUILA
Sede Provinciale : Via delle Polveriere
67100 L'AQUILA
cp.laquila@pec.corpoforestale.it

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Pec: gsacqua@legalmait.it

SACA S.p.A.
Viale del Commercio 2
67039 SULMONA (AQ)
protocollo.saca@pec.it

OGGETTO: Progetto di Variante al P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila per la modifica del P.R.T. dei Nuclei di Sviluppo Industriale di L'Aquila e Sulmona - Recepimento della L.R. 15.10.2012 n. 49 e s.m.i. e Adeguamento Cartografico.
Comunicazione di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Trasmissione rapporto preliminare". Comunicazione.

In riferimento alla procedura indicata in epigrafe, si comunica di aver preso visione della documentazione trasmessa a mezzo pec dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ed acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 06 aprile 2017 ns. prot. n. 0066017/17.

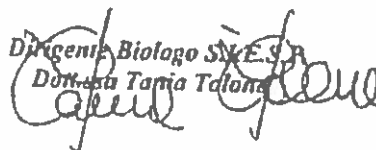
Poiché da questa non si evincono valutazioni di carattere igienico sanitario e di tutela della salute pubblica, si chiede di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbero avere sull'ambiente e sulla salute pubblica art. 12, e ALL. I alla Parte II, Titolo II del D. Lgs. 152/06).

Dovrà essere evidenziata l'esclusione di qualsivoglia rischio per la salute umana, potenzialmente imputabile ad effetti derivanti alla concreta attuazione del PRT, anche in relazione alla situazione ambientale preesistente (a titolo esemplificativo: verifica delle fasce di rispetto sanitarie, dell'eventuale presenza di precorse ed attuali situazioni riconducibili ad inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo, ecc., nonché di eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico, acustico, luminoso, stradale, da rifiuti, da smaltimento, ecc.) nelle aree interessate dalla procedura.

Per quanto sopra esposto, si precisa che l'istruttoria della pratica si intende sospesa, evidenziando che lo scrivente Servizio procederà alle valutazioni di merito solo al momento dell'acquisizione e riscontro di quanto richiesto.

Distinti saluti

Il T.P. SIESP
Dott.ssa Carla D'Acchille


Direttore Biologo SIESP
Dott.ssa Tania Talone


AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL' AQUILA
Settore Territorio e Urbanistica
Servizio Urbanistico
urp@cert.provincia.laquila.it

e p c REGIONE ABRUZZO DPC

Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali

dpc@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dpc024@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Difesa del Suolo

dpc027@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila

dpc018@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Valutazione Ambientale

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Politica Energetica Qualità dell'Aria e SINA

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Gestione dei Rifiuti

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive

dpc023@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO DPD

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

dpd@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse (Sede L'Aquila)

dpd021@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO DPH

Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio

dph@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Governo del Territorio Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio

dph004@pec.regione.abruzzo.it

**AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE
DELL'ABRUZZO E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL
FIUME SANGRO**

autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

**ARTA ABRUZZO
DIREZIONE CENTRALE**

Anno	Turno	Classe	Partenza
2017	29	7	

Prot.n. 7025 Del 12/05/2017



00012/05/2017 - titolo 29 - classe 7



ASL N°1 L'AQUILA
protocollogenerale@pec asl1abruzzo.it

COMUNE DI AVEZZANO
Settore IV
Sviluppo e Pianificazione, Urbanistica e Edilizia
comune avezzano.aq@postecert.it

PROVINCIA DI L'AQUILA
Dipartimento III
Sviluppo e Controllo del territorio
urp@cert.provincia.laquila.it

SOPRAINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO
mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

COMANDO REGIONALE CARABINIERI FORESTALE -
L'AQUILA
coor.abruzzo@pec.corpoforestale.it

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI FORESTALE -
L'AQUILA
cp.laquila@pec.corpoforestale.it

GRAN SASSO S.p.A.
gsacqua@legalmail.it

SACA S.p.A.
protocollo.saca@pec.it

Oggetto: Variante P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila per modifica dei P.R.T. dei nuclei di sviluppo industriale di L'Aquila e Sulmona. Recepimento della L.R. 15.10.2012 n. 49 e ss.m.m. e adeguamento cartografico. Trasmissione di due Rapporti Preliminari e richiesta parere ai sensi art. 12 D. Lgs. 152/06 e ss.m.m. **Invio parere.**

In relazione alla richiesta di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.m.m., esaminata la documentazione trasmessa e tenendo conto delle considerazioni contenute nella relazione tecnica allegata, si esprime parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per entrambi gli ambiti considerati.

Si chiede cortesemente di far conoscere a questa Agenzia le successive determinazioni di Codesta Amministrazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Pescara 11 maggio 2017

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luciana Di Croce





L'Aquila..... 2017

*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ DELL'AQUILA E I COMUNI
DEL CRATERE

Monastero agostiniano di S. Amico via di S. Basilio, 2A

Tel. 0862 21701 Fax 0862 0862 221751

E-mail: sabap-aq@beniculturali.it

Al Amministrazione Provinciale
dell'Aquila

Settore Territorio e Urbanistica

Via Saragat

67100 L'AQUILA

p@cert.provincia.laquila.it

Arch. K

Allegati

MIBACT SABAP AQ

63

0003518 20/06/2017

CI 34.00 00/02/14

al Foglio

OGGETTO: Decreto Legislativo 22.01.04, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" --
Avvio procedura di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Variante al P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila per la modifica dei P.R.T. dei nuclei
di sviluppo industriale di L'Aquila e Sulmona recepimento della L.R. 15/10/2012 n°49
e s.m.i. - Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 2 del 30/01/2017 di adozione
parziale della Variante. BN 2077/17 - Rif. pratica n° 9159 del 2017-04-06

 **VISTO** il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi
ell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n° 137";

VISTO il D.P.R. 29.08.2014 n. 171 e successive modifiche ed integrazioni recante "Regolamento di
rganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta
ollaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma
ell'articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
egge 23 giugno 2014, n. 89;

IN RISCONTRO alla nota n° 9159 del 2017-04-06, con la quale Codesta Amministrazione ha trasmesso la
ocumentazione per Avvio procedura di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
ariante al P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila per la modifica dei P.R.T. dei nuclei di sviluppo
industriale di L'Aquila e Sulmona recepimento della L.R. 15/10/2012 n°49 e s.m.i. - Deliberazione di
Consiglio Provinciale n° 2 del 30/01/2017 di adozione parziale della Variante;

ESAMINATI GLI ATTI questa Soprintendenza, per quanto di competenza, comunica il parere di non
assoggettabilità a V.A.S. della Variante al Piano in quanto la stesso, dall'analisi degli atti pervenuti, non
sembra compromettere gli aspetti paesaggistici della zona. Rimangono, in ogni caso, gli obblighi per l'avvio
delle procedure previste dalle norme delle aree sottoposte a tutela.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Antonio DI STEFANO)

Il Soprintendente
(Arch. M. Alessandra Vittorini)



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI (DPC)
Servizio Gestione e Qualità delle Acque - DPC024
Ufficio Pianificazione Risorsa Idrica, Flussi Informativi sulle Acque
Portici San Bernardino, 25
67100 L'AQUILA (AQ)
TEL. 0862 364516/26
Email: dpc024@regione.abruzzo.it
P.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila, lì 18/05/2017

Rif.: Nota prot. n. 9159 del 06/04/2017
Trasmessa via P.E.C.

All' Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Territorio e Urbanistica
Servizio Urbanistico
c.a. Dirigente Ing. Francesco Bonanni
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

OGGETTO: VARIANTE AL P.T.C.T. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA PER LA MODIFICA DEI P.R.T. DEI NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA E DI SULMONA - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15/10/2012 E S.M.I. E ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO.
Avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Rapporto ambientale preliminare, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006. Comunicazione.

Con riferimento alla nota indicata a margine, relativa all'oggetto, ed esaminata la documentazione trasmessa riferita ai due ambiti di L'Aquila e di Sulmona e relativi allegati, si rileva che in assenza di elementi specifici riferiti alla componente ambientale acqua, quali la individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità, la definizione degli indicatori presi in considerazione per l'analisi della componente e la individuazione dei presumibili impatti, non si ritiene possibile fornire un contributo sulla valutazione degli effetti ambientali del Piano.

Premesso quanto sopra, e ad ogni buon fine, si segnala quanto segue:

- con Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 51/9 del 16/12/2015 (disponibile all'indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/>) è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque regionale che contiene gli elementi di conoscenza e le misure di tutela qualitativa e quantitativa per il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- i dati relativi al monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee sono reperibili all'indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/> (cliccando sul link "Monitoraggio Qualità Acque" situato nel menù a sinistra);
- è inoltre possibile effettuare considerazioni e valutazioni circa l'adeguatezza della rete fognaria e dei sistemi di depurazione e di scarico delle acque reflue allo stato attuale ed a seguito dell'iniziativa proposta, acquisendo le informazioni necessarie, qualora non disponibili, presso l'Ente d'Ambito competente o presso l'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Quanto sopra costituisce ulteriore elemento di conoscenza e di supporto per l'individuazione delle criticità e per l'analisi degli effetti dell'intervento proposto sulla componente ambientale acqua.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
Pianificazione Risorsa Idrica, Flussi Informativi sulle Acque
(Ing. Gianluca Marchetti)
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Domenico Longhi)
Firmato digitalmente

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE
DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI
DPC018-SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA
Ufficio Tecnico sede di Avezzano
Via il futuro, 75 - 67051 AVEZZANO (AQ) - ☎ 0863.254041 - ☎ 0863.411446
pec: dpc018@pec.regione.abruzzo.it

Prot. n. RA

0140895/17

Avezzano,

25 MAG. 2017

all' ARTA ABRUZZO
Direzione Centrale - Area Tecnica
Viale G. Marconi, 178
65127 PESCARA
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

p.c. alla PROVINCIA DELL'AQUILA
-Settore Territorio e Urbanistica-
Via Saragat
67100 L'AQUILA
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

OGGETTO: Variante P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila per modifica del P.R.T. dei nuclei di sviluppo industriale di L'Aquila e Sulmona. Recepimento della L.R. 15.10.2012 n. 49 e s.m.i. e adeguamento cartografico. Trasmissione di due Rapporti Preliminari e richiesta parere ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 52/06 e ss.mm.ii.. Invio parere.

Con riferimento alla nota trasmessa a mezzo PEC da codesta spettabile Agenzia in data 12.05.2017, acquisita agli atti della Regione Abruzzo al prot. n. 133014/17, pari oggetto della presente, con la quale è stato inviato il parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per entrambi gli ambiti considerati, si comunica che secondo quanto stabilito con la D.G.R. n. 574/2016 relativa al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento scrivente ed alla declaratoria delle attività dei vari Servizi dello stesso, non vi sono specifiche competenze del Servizio Genio Civile di L'Aquila in merito al rilascio di pareri ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. (Verifica di Assoggettabilità a VAS).

Si rappresenta, comunque, che è competenza di questo Ufficio, invece, esprimere pareri sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 ex art. 13 della L. 64/74, ai fini della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

La presente comunicazione viene inoltrata tramite posta elettronica certificata.
Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Gilberto Di Giorgio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Carlo GIOVANI



Provincia dell'Aquila

TERRITORIO E URBANISTICA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° 18 del 10 11 2017 avente per oggetto:

VARIANTE AL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA PER LA MODIFICA DEI P.R.T. DEI NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA E SULMONA - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N. 49 E S.M.I. E ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2, D.LGS 152/2006 - PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA'.

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € _____ graverà su _____ seguenti _____ capitoli _____ del bilancio di Previsione 2014, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO:	
EURO:	☐ gestione competenze
	☐ gestione residui
NUMERO:	☐ ACCERTAMENTO
	☐ PRENOTAZIONE IMPEGNO
	☐ IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	☐ gestione competenze
	☐ gestione residui
NUMERO:	☐ ACCERTAMENTO
	☐ PRENOTAZIONE IMPEGNO
	☐ IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	☐ gestione competenze
	☐ gestione residui
NUMERO:	☐ ACCERTAMENTO
	☐ PRENOTAZIONE IMPEGNO
	☐ IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Data di esecutività

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE



P.T.C.P. VARIANTE
A.R.A.P.
PER LA MODIFICA DEL P.R.T. DI SULLMONA

PER LA MODIFICA DEL PRT DI SULLMONA

PRT

**PIANO D'AREA DI
ATTUAZIONE DEL PIANO
TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO
PROVINCIALE**

Soggetti titolare e co-titolare:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI L'AQUILA

Soggetti proponente:
A.R.L.P. Uffici Territoriale s.n.4. Salernum

Autore: **Delfino di Camillo Pizzardi**
n. 22 del 07/06/2017

Approvazione: **Delfino di Camillo Pizzardi**

6. PRESSIONE 4.50 - August 1966	5. ZONIZZAZIONE SUGLI ANFALI ACQUILONTA ID DI SULL'UNA	1. 1966-67 2. 1967-68 3. 1968-69 4. 1969-70 5. 1970-71 6. 1971-72
------------------------------------	---	--

LEGENDA

INTERSECTION OF POLYNOMIALS

RESEARCH IN PROGRESS

© 1999 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 245: 101–107

Time (minutes) (seconds)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

doi:10.1017/S0022292412001616

TABLE 1. A Summary of the Data

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 92(439), 1031-1042.

How much information is needed?

Address: _____

[illegible]

1

THEORY OF THE CASE

Abstract

Author	Year	Journal	Volume	Page
Adams, J. A.	1982	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	42	655-663
Adams, J. A.	1985	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	48	1054-1063
Adams, J. A.	1986	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	50	1153-1162
Adams, J. A.	1987	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	52	1213-1222
Adams, J. A.	1988	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	54	1313-1322
Adams, J. A.	1989	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	56	1413-1422
Adams, J. A.	1990	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	58	1513-1522
Adams, J. A.	1991	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	60	1613-1622
Adams, J. A.	1992	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	62	1713-1722
Adams, J. A.	1993	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	64	1813-1822
Adams, J. A.	1994	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	66	1913-1922
Adams, J. A.	1995	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	68	2013-2022
Adams, J. A.	1996	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	70	2113-2122
Adams, J. A.	1997	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	72	2213-2222
Adams, J. A.	1998	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	74	2313-2322
Adams, J. A.	1999	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	76	2413-2422
Adams, J. A.	2000	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	78	2513-2522
Adams, J. A.	2001	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	80	2613-2622
Adams, J. A.	2002	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	82	2713-2722
Adams, J. A.	2003	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	84	2813-2822
Adams, J. A.	2004	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	86	2913-2922
Adams, J. A.	2005	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	88	3013-3022
Adams, J. A.	2006	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	90	3113-3122
Adams, J. A.	2007	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	92	3213-3222
Adams, J. A.	2008	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	94	3313-3322
Adams, J. A.	2009	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	96	3413-3422
Adams, J. A.	2010	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	98	3513-3522
Adams, J. A.	2011	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	100	3613-3622
Adams, J. A.	2012	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	102	3713-3722
Adams, J. A.	2013	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	104	3813-3822
Adams, J. A.	2014	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	106	3913-3922
Adams, J. A.	2015	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	108	4013-4022
Adams, J. A.	2016	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	110	4113-4122
Adams, J. A.	2017	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	112	4213-4222
Adams, J. A.	2018	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	114	4313-4322
Adams, J. A.	2019	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	116	4413-4422
Adams, J. A.	2020	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	118	4513-4522
Adams, J. A.	2021	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	120	4613-4622
Adams, J. A.	2022	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	122	4713-4722
Adams, J. A.	2023	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	124	4813-4822
Adams, J. A.	2024	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	126	4913-4922
Adams, J. A.	2025	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>	128	5013-5022

20

1994



Provincia dell'Aquila

Letto, confermato e sottoscritto
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLLO PAOLO

F.to IL PRESIDENTE
CARUSO ANGELO

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria. La presente delibera è composta di complessivi 50 fogli di cui nr. 45 fogli riguardanti nr. 2 allegati.

F.to L'IMPIEGATO RESPONSABILE
DELLA COMPILAZIONE
D'ERAMO VILMA

Copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico della presente deliberazione vengono pubblicate in data odierna rispettivamente all'Albo pretorio cartaceo e on-line, ai sensi dell'art. 32 L.69/2009, e vi rimarranno per 15 giorni consecutivi.

L'Aquila, li 05/02/2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI BARTOLOMEO MASCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico della presente deliberazione sono state pubblicate all'albo pretorio cartaceo e on-line dal per 15 giorni consecutivi fino al giorno compreso;

L'Aquila, li

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLLO PAOLO

La suesata deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3°co. - D.Lgs. 267/2000) in data

L'Aquila, li

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLLO PAOLO

La suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°co., D.Lgs. 267/2000

L'Aquila, li - 1 FEB. 2018

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLLO PAOLO

